SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

n. 104

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 10 al 23 giugno 1986)

INDICE

ALIVERTI: Sui motivi che impediscono la diffusione della terza rete televisiva nella provincia di Como (2478) (risp. GAVA, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) *Pag.* 2025

ANDERLINI: Sul numero dei militari stranieri addestrati in Italia e sui relativi oneri finanziari (2212) (risp. RAFFAELLI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 2026

BOLDRINI ed altri: Sull'opportunità di coordinare le reti autonome a filo e radio dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dei Carabinieri e della Guardia di finanza (2046) (risp. SPADOLINI, *ministro della difesa*) 2027

CANETTI: Sui motivi per i quali i partecipanti al concorso per 378 posti di segretario amministrativo al Ministero dell'interno sono stati dirottati per l'espletamento delle prove in sedi molto lontane dalla Capitale (2459) (risp. SCALFARO, *ministro dell'interno*) 2027

CROCETTA: Per un intervento presso l'Eni volto a prevedere il passaggio in proprietà degli alloggi assegnati in locazione ai propri dipendenti nel comune di Gela (Caltanissetta) (2700) (risp. DARIDA, *ministro delle partecipazioni statali*) 2028

DE CATALDO: Sull'opportunità dell'acquisizione, da parte del Ministero di grazia e giustizia, dell'area occupata dall'ospedale «Santa Maria della Pietà», al fine di reperire maggiori spazi per l'attività giudiziaria della città di Roma (1412) (risp. MARTINAZZOLI, *ministro di grazia e giustizia*) 2029

Sulla decisione del comune di Roma di affidare all'impresa Carchella la costruzione del collettore di Tor Sapienza (2183) (risp. SCALFARO, *ministro dell'interno*) *Pag.* 2032

DI CORATO, PETRARA: Sulle iniziative che si intendono adottare in relazione alle disfunzioni registratesi nell'espletamento delle prove scritte del concorso a 378 posti di segretario amministrativo presso il Ministero dell'interno (2581) (risp. SCALFARO, *ministro dell'interno*) 2033

DI NICOLA ed altri: Sulle iniziative che si intendono assumere in ordine alla recrudescenza degli attentati mafiosi, in relazione a quanto verificatosi a Trapani ai danni del giudice Carlo Palermo (1813) (risp. SCALFARO, *ministro dell'interno*) 2034

FABBRI: Per una revisione della normativa che estende ai prosciuttifici con superficie superiore ai 1.000 metri quadrati l'obbligo dell'installazione di impianti fissi per l'estinzione di incendi (2239) (risp. SCALFARO, *ministro dell'interno*) 2035

Per l'assunzione di iniziative a favore dell'industria salumiera, con particolare riferimento al comparto del prosciutto (2473) (risp. ALTISSIMO, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*) 2036

Per un intervento presso le autorità statunitensi volto al rispetto degli impegni riguardanti l'eliminazione del divieto di importazione negli USA del prosciutto di Parma (2474) (risp. AGNELLI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 2038

FABBRI, PANIGAZZI: Per la concessione al personale della scuola collocato a riposo nell'anno 1982 dei benefici contrattuali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

1983, n. 345 (2512) (risp. FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*) *Pag.* 2039

FINOCCHIARO: Sugli interventi che si intendono adottare nei confronti del comitato di gestione della USL n. 6 di Bari, in ordine alla sostituzione, decisa per motivi clientelari, di tutto il personale addetto al servizio nefrodialitico (1971) (risp. CAVIGLIASSO, *sottosegretario di Stato per la sanità*) 2040

FLAMIGNI: Sui motivi della nomina a vice questore vicario di Roma del dottor Mario Manzieri, nonostante la sua provata appartenenza alla loggia P2 (1743) (risp. SCALFARO, *ministro dell'interno*) 2041

Per un intervento volto a porre fine alla sperequazione retributiva per le ore di lavoro straordinario cui è sottoposto il personale appartenente al corpo degli agenti di custodia (2365) (risp. MARTINAZZOLI, *ministro di grazia e giustizia*) 2042

Sulle cause del suicidio del giovane Marco Valerio Sanna avvenuto nel carcere di Regina Coeli in Roma il 13 febbraio 1986 (2622) (risp. MARTINAZZOLI, *ministro di grazia e giustizia*) 2043

FRANZA: Per l'eliminazione dell'incertezza interpretativa dell'articolo 19 della legge n. 843 del 1978 (legge finanziaria), relativo ai fondi integrativi aziendali non gestiti per legge dall'INPS (1987) (risp. GORIA, *ministro del tesoro*) 2045

GARIBALDI: Sui ritardi verificatisi nell'espletamento del concorso bandito il 17 giugno 1977, per un posto di assistente universitario di ruolo presso la cattedra di «elementi costruttivi» della facoltà di architettura del Politecnico di Milano (2336) (risp. FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*) 2046

Sulla veridicità della notizia secondo la quale la scuola materna di lingua slovena di Trebiciano di Trieste si sarebbe rifiutata di ospitare temporaneamente alcuni bambini della scuola materna di lingua italiana di Banne di Trieste (2388) (risp. FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*) 2047

GHERBEZ ed altri: Sulle risultanze delle inchieste relative alla morte del sottufficiale Carmine De Crescenzo avvenuta presso la caserma «Dardi» di Borgo Grotta Gigante (Trieste) e del militare di leva Marco Job della caserma di Aviano (Pordenone) (1694) (risp. SPADOLINI, *ministro della difesa*) 2048

GIACCHÈ: Per un intervento presso la Fincantieri volto alla sospensione della vendita del patrimonio immobiliare di proprietà del cantiere di Muggiano (La Spezia), che comporterebbe l'espulsione degli inquilini ivi residenti (2640) (risp. DARIDA, *ministro delle partecipazioni statali*) *Pag.* 2049

GRADARI: Per un intervento volto al rispetto, da parte del terzo stormo di Villafranca Veronese (Verona), delle disposizioni militari che esentano dai servizi notturni non armati gli ufficiali e sottufficali che abbiano superato il cinquantesimo anno di età (2228) (risp. SPADOLINI, *ministro della difesa*) 2050

LOI: Sul passaggio di gestione della Metallotecnica Sarda di Porto Vesme (Cagliari) a seguito della scadenza del periodo di amministrazione straordinaria (2179) (risp. ALTISSIMO, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*) 2050

MASCIADRI: Sulle iniziative da assumere in attuazione della raccomandazione n. 2016, approvata dal Consiglio d'Europa, relativa alle condizioni di vita e di lavoro dei rifugiati politici (2316) (risp. FIORET, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 2052

MILANI Eliseo: Sulle ragioni del trasferimento del maresciallo ordinario Antonio Cianca della compagnia trasmissioni «Trieste» di stanza a Bologna al reparto «Mameli» di stanza a Tauriano (Pordenone) (2151) (risp. SPADOLINI, *ministro della difesa*) 2053

MITROTTI: Per un intervento volto ad accertare la legittimità del comportamento del professor Bruno Veneziani quale componente la commissione esaminatrice della seconda tornata dei giudizi di idoneità per professore associato relativa al raggruppamento n. 6 (diritto del lavoro) (1996) (risp. FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*) 2054

NERI: Sull'opportunità dell'assunzione da parte dello Stato degli oneri dovuti ai dipendenti degli enti locali per il lavoro straordinario prestato in occasione delle recenti consultazioni elettorali, anche in relazione a quanto verificatosi nel comune di Belluno (2182) (risp. SCALFARO, *ministro dell'interno*) 2058

PETRARA ed altri: Sulla decisione dell'EFIM di privatizzare le aziende del gruppo OTB site a Bari (2503) (risp. DARIDA, *ministro delle partecipazioni statali*) 2060

PINTO Michele: Per un intervento volto a sanare la situazione in cui versano i frantoi oleari del Cilento a gestione artigianale o cooperativistica che non sono in grado di installare i costosi sistemi di depurazione previsti dalla legge Mer-

li (980) (risp. ZANONE, *ministro senza portafoglio per l'ecologia*) *Pag.* 2062

Per un sollecito intervento volto a sanare la situazione in cui versano i frantoi, gli oleifici ed i caseifici a gestione artigianale o cooperativistica che non sono in grado di installare i costosi sistemi di depurazione previsti dalla legge Merli (2237) (risp. ZANONE, *ministro senza portafoglio per l'ecologia*) 2063

POLLASTRELLI: Per l'annulamento delle prove scritte del concorso a 378 posti di segretario amministrativo presso il Ministero dell'interno, svoltosi il 3 e il 4 gennaio 1986 a Viterbo (2540) (risp. SCALFARO, *ministro dell'interno*) 2064

RIGGIO: Per la risoluzione della vertenza del personale della Banca d'Italia (2545) (risp. GORIA, *ministro del tesoro*) 2066

Per l'adozione di provvedimenti volti a permettere il pagamento presso le USL del *ticket* previsto sulle visite specialistiche e sulle analisi (2546) (risp. CAVIGLIASSO, *sottosegretario di Stato per la sanità*) *Pag.* 2066

RUFFINO: Per un chiarimento delle disposizioni contenute nel terzo comma dell'articolo 26 della legge n. 47 del 1985, sulla sanatoria edilizia, anche in relazione alla richiesta avanzata dalla regione Liguria (2659) (risp. NICOLAZZI, *ministro dei lavori pubblici*) 2067

SALVATO: Per l'apertura di un'inchiesta in merito alla realizzazione del mercato ortofrutticolo nel comune di Sorrento (Napoli) (2432) (risp. SCALFARO, *ministro dell'interno*) 2068

TEDESCO TATÒ ed altri: Per la sollecita definizione del piano di risanamento dello stabilimento «Confezioni Lanerossi» di Terontola, nel comune di Cortona (Arezzo) (2709) (risp. DARIDA, *ministro delle partecipazioni statali*). 2069

ALIVERTI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se è a conoscenza del fatto che la città di Como e il territorio circostante non ricevono la terza rete televisiva e che, in alcune zone, anche gli altri due canali denunciano una ricezione difettosa.

Poichè tutte le sollecitazioni fatte sono rimaste finora inascoltate, considerando peraltro ingiusto il disinteresse verso una zona ad alto indice di abbonati come quella comasca, l'interrogante chiede di conoscere i motivi che impediscono la diffusione della terza rete e se, al riguardo, sono stati fissati programmi e scadenze.

Rileva infine che il canone di abbonamento presuppone la completezza del servizio e non invece una parziale fornitura che potrebbe anche far ritenere non equa l'applicazione del canone stesso.

(4-02478)

(3 gennaio 1986)

RISPOSTA. — Al riguardo si ritiene anzitutto opportuno precisare che, a norma di convenzione, la concessionaria RAI doveva assicurare, entro il 1985, la graduale diffusione dei programmi della terza rete TV fino al raggiungimento del 65 per cento degli abitanti di ogni singola regione, obiettivo, questo, che è stato raggiunto nella regione Lombardia.

Per quanto concerne, in particolare, la città di Como, la società RAI, opportunamente interessata in merito, ha significato che il ritardo, verificatosi nella estensione dei programmi della terza rete in tale centro urbano, è stato causato dai molteplici problemi tecnici insorti in fase di realizzazione della stazione di Monte Tre Croci.

Tale impianto, infatti, ha come sua destinazione principale quella di ospitare un centro trasmittente radiofonico ad onde medie che, per la complessità della sue strutture, ha richiesto tempi di esecuzione notevolmente lunghi; la programmata installazione anche di un ripetitore televisivo abilitato ad irradiare le trasmissioni della terza rete, pertanto, ha dovuto essere procrastinata.

Allo stato attuale, comunque, i rimanenti adempimenti, sia tecnici che burocratici, sono in fase di ultimazione, per cui si ritiene che il nuovo ripetitore potrà entrare in funzione entro la fine del corrente anno, permettendo la perfetta ricezione della prima e della seconda rete TV e l'estensione della terza rete TV nel centro abitato della città di Como.

In merito, infine, al problema del canone di abbonamento, posto dall'onorevole interrogante nell'ultima parte dell'atto parlamentare in esame, si rammenta che, a norma dell'articolo 1 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880, il canone stesso è dovuto per la semplice detenzione di uno o più apparecchi atti o adatta-

bili alla ricezione delle radiodiffusioni, indipendentemente dalla quantità e dalla qualità dei programmi che si riesce a captare.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

(10 giugno 1986)

ANDERLINI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Premesso che le ammissioni di militari stranieri alla frequenza di corsi presso enti addestrativi delle forze armate sono disciplinate anche dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38,

l'interrogante chiede di conoscere il numero dei militari stranieri addestrati in Italia e i relativi oneri finanziari a carico della citata legge n. 38 del 1979 per gli anni 1979, 1980, 1981, 1982, 1983 e 1984.

(4-02212)

(22 ottobre 1985)

RISPOSTA. — La legge n. 38 del 1979 sulla cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo contiene un esplicito richiamo alla legge n. 995 del 1970 sulla «Ammissione di militari stranieri alla frequenza di corsi presso Istituti, Scuole ed altri Enti militari delle Forze Armate», laddove, all'articolo 14, consente al dipartimento per la cooperazione allo sviluppo di favorire, «su richiesta dei Paesi interessati, l'organizzazione di programmi di formazione specifica per il personale dei servizi statali e degli Enti pubblici di detti Paesi» e di estendere a tale scopo alle amministrazioni interessate le disposizioni della summenzionata legge n. 995.

Tale richiamo esprime in maniera esplicita la volontà del legislatore di favorire l'utilizzazione dei fondi destinati alla cooperazione allo sviluppo anche per l'addestramento di militari dei paesi in via di sviluppo presso istituti, accademie e scuole di amministrazioni dello Stato italiano.

Sulla base del disposto combinato delle due leggi in parola, sono state quindi concesse borse di studio per la formazione tecnica anche di personale militare, escludendosi ovviamente le attività di formazione su sistemi d'arma e concentrandole sulla promozione di capacità professionali utilizzabili ai fini dello sviluppo.

Negli anni dal 1979 al 1984 le frequenze di militari stranieri addestrati in Italia, in corsi annuali e pluriennali, sotto l'egida giuridica della legge n. 38, sono state 230 nel 1979, 246 nel 1980, 209 nel 1981, 196 nel 1982, 202 nel 1982, 153 nel 1984.

Gli oneri finanziari sostenuti a carico dei fondi di cui alla predetta legge n. 38 ammontano a lire 1.052.000.000 per il 1979, a lire 1.848.000.000 per il 1980, a lire 1.466.000.000 per il 1981, a lire 1.639.000.000 per il 1982, a lire 2.070.000.000 per il 1983, a lire 1.367.000.000 per il 1984.

Come si rileva, il numero dei militari stranieri ammessi, con oneri a carico della legge n. 38 del 1979, alla frequenza di corsi presso enti e/o istituti militari è andato progressivamente riducendosi nel tempo e la relativa spesa è stata conseguentemente limitata nel 1984 ad un ammonta-

re pari solo al 2,5 per cento circa dell'importo globale programmato per il settore «formazione» nello stesso anno (53 miliardi di lire).

Il sottosegretario di Stato per gli affari esteri
RAFFAELLI

(19 giugno 1986)

BOLDRINI, FERRARA Maurizio, GIACCHÈ, GRAZIANI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se è a conoscenza che, allo stato attuale, i corpi dell'Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri e Guardia di Finanza hanno reti nazionali autonome a filo e radio non coordinate, con dispendio di mezzi e di uomini, e se non ritenga, nei limiti del possibile, di porre allo studio l'unificazione di questi servizi secondo un programma interforze per una rapida, efficiente, razionale utilizzazione, a seconda delle esigenze specifiche, di alcuni corpi particolari.

(4-02046)

(11 luglio 1985)

RISPOSTA. — L'esigenza di un coordinamento dei sistemi militari di telecomunicazioni è stata all'attenzione della Difesa, che all'uopo ha anche costituito un apposito organo consultivo permanente interforze.

In tale quadro, è stata realizzata la rete di telecomunicazioni interforze, che copre l'intero territorio nazionale e costituisce la struttura di base alla quale si appoggiano o sono destinati ad appoggiarsi i terminali e le reti periferiche delle forze armate.

Il Ministro della difesa
SPADOLINI

(10 giugno 1986)

CANETTI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere:

quali sono i motivi che hanno consigliato il Ministero a dirottare in sedi lontane da Roma i 24.000 partecipanti al concorso per 378 posti di segretario amministrativo al Ministero dell'interno, abitanti nella capitale;

quali sono i motivi che hanno condotto alla scelta di sedi (Verona, Torino, Milano, Genova, Bologna) tutte lontane da Roma, per le prove d'esame del 3-4 gennaio, scelta che determinerà sicuramente un aggravio di spese per i partecipanti e provocherà ulteriori disagi.

L'interrogante rileva che, se la giustificazione è quella dell'assenza in Roma di una sede idonea, si poteva trovare posto nella capitale almeno per una parte dei concorrenti e inoltre ricercare sedi più vicine per quanti proprio a Roma non avessero trovato posto.

(4-02459)

(17 dicembre 1985)

RISPOSTA. — Le domande di partecipazione al concorso pubblico a 378 posti di segretario amministrativo dell'amministrazione civile dell'interno,

presentate da candidati residenti nella Capitale, ammontavano esattamente a 24.264.

Pertanto, tenuto conto dell'impossibilità di reperire in Roma o in località limitrofe strutture idonee a contenere tutti i predetti concorrenti, si è reso necessario distribuire gli stessi in idonee sedi decentrate (Verona, Torino, Milano, Genova, Bologna).

La scelta di tali località, peraltro già sperimentate in precedenti concorsi, è stata determinata dalla necessità di garantire una parità di trattamento a tutti i candidati.

Il Ministro dell'interno
SCALFARO

(17 giugno 1986)

CROCETTA. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere:

se è a conoscenza che l'ENI, proprietario di alloggi costruiti nel comune di Gela con finanziamenti pubblici, è ritornato a sferrare un duro attacco nei confronti degli assegnatari in locazione (dipendenti, ex dipendenti pensionati e vedove) riproponendo gli sfratti;

se non ritiene opportuno superare tale assurda situazione avviando il passaggio in proprietà degli alloggi a tutti gli attuali assegnatari.

(4-02700)

(6 marzo 1986)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione in oggetto, presentata con richiesta di risposta scritta al Senato della Repubblica, si comunica quanto segue sulla base di notizie fornite dall'ENI.

Nel 1962, a causa dell'insufficiente disponibilità di case a Gela, venne costruito in località Macchitella, adiacente alla città, un quartiere residenziale per procurare alloggi al personale occupato nello stabilimento, proveniente da centri lontani.

Da qualche anno, a seguito dell'avvenuta espansione urbanistica della città e della sostanziale stabilità occupazionale nello stabilimento ENICHEM, l'esigenza sopraddetta è diminuita anche se sono tuttora in corso richieste di personale che, per motivi vari, aspira a diventare assegnatario di un alloggio presso il quartiere residenziale Macchitella.

L'azienda ENICHEM ANIC, proprietaria del quartiere residenziale, nel rispetto del proprio ruolo esclusivamente industriale, sta procedendo al trasferimento al comune di Gela delle opere di urbanizzazione primaria e successivamente all'alienazione graduale, a prezzi di mercato, degli immobili residenziali non strettamente necessari alle esigenze di mobilità del personale occupato presso lo stabilimento di Gela.

Nel frattempo, nel rispetto delle vigenti leggi in materia, l'azienda ha dato corso alle procedure di sfratto nei confronti di coloro che non hanno più rapporto di lavoro con le aziende del gruppo ENI o che risultano proprietari di altro alloggio in città.

Il Ministro delle partecipazioni statali
DARIDA

(18 giugno 1986)

DE CATALDO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro di grazia e giustizia.* — L'interrogante esprime estrema preoccupazione per la situazione degli uffici giudiziari di Roma, che presentano da tempo molteplici carenze riguardanti specialmente l'insufficienza di personale e di spazi necessari ad assicurare il normale svolgimento delle udienze e del lavoro d'ufficio.

Tali carenze rendono ancora più grave la situazione dopo le recenti riforme della competenza pretorile e del regime di custodia cautelare (legge 31 luglio 1984, n. 400, e legge 28 luglio 1984, n. 398) per cui è divenuto più urgente il problema della copertura dei posti in organico attualmente vacanti e quello del reperimento di edifici che consentano di celebrare almeno i processi con imputati detenuti con la maggiore celerità richiesta dall'abbreviazione dei termini processuali e di custodia cautelare.

Per quanto riguarda, in particolare, la necessità di maggiori spazi per l'attività giudiziaria, l'interrogante ritiene che soluzione possibile sia quella che il Ministero di grazia e giustizia acquisisca l'area oggi occupata dall'ospedale Santa Maria della Pietà, di proprietà del comune di Roma, sulla quale si trovano 33 edifici di varia grandezza, per una superficie complessiva di 22.000 metri quadrati coperti: 5 di tali edifici, per una superficie di circa 4.000 metri quadrati, sono attualmente vuoti e potrebbero essere immediatamente adattati alle esigenze più urgenti dell'attività giudiziaria; quanto agli altri, sarebbe possibile liberarli gradualmente in un prossimo futuro.

Per la riuscita dell'operazione sarebbe necessaria una somma di circa 100 miliardi di lire, la cui utilizzazione risolverebbe contemporaneamente due annosi e gravissimi problemi: da una parte, il reperimento di sufficienti spazi per lo svolgimento dell'attività giudiziaria in condizioni di normalità; dall'altra, il superamento dell'ospedale psichiatrico e il reinserimento dei ricoverati nel territorio, fornendo loro assistenza in strutture decentrate e attivando convenzioni con privati e cooperative di operatori in grado di assicurare in breve tempo la funzionalità delle comunità di diverso tipo da costituire nell'ambito regionale.

Il Ministero di grazia e giustizia otterrebbe, così, con una spesa proporzionata al valore del complesso, la disponibilità di una superficie da destinare in tempi brevi alle esigenze dell'Amministrazione e degli operatori giudiziari, oltre che dei cittadini, con l'ulteriore vantaggio di poter concentrare diversi uffici serviti da ampi parcheggi e da collegamenti rapidi con la città anche per mezzo del treno urbano che ha una stazione proprio alle porte dell'ospedale ed è collegato con la metropolitana.

Allo scopo di accelerare i tempi del trasferimento dei ricoverati più gravi potrebbero utilizzarsi, in singoli casi e per il necessario periodo di transizione, delle apposite convenzioni con strutture private polispecialistiche di assistenza.

Risulta all'interrogante che il progetto è stato positivamente valutato dal «Comitato per l'applicazione della legge n. 180» della sezione romana di «Psichiatria democratica», dall'Assessorato all'igiene e sanità del comune di Roma e dalle maggiori forze politiche della XIX circoscrizione del comune di Roma, nel cui territorio si trova l'ospedale Santa Maria della Pietà.

L'interrogante ritiene che esso possa trovare amplissimi consensi nell'opinione pubblica, che certamente vedrebbe con soddisfazione l'avvio della

normalizzazione nella Capitale dei servizi giudiziari contestualmente alla sistemazione in apposite strutture, nello stesso tempo dignitose e terapeutiche, degli attuali ricoverati in manicomio.

I magistrati della pretura di Roma e della corte d'appello del distretto di Roma sono attualmente costretti, per mancanza di spazi, a tenere udienze una volta la settimana ed è certo che, con questi ritmi, non sarà possibile celebrare i processi per direttissima previsti dalla legge n. 400 del 1984, nè evitare la scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare di pericolosi affiliati ad organizzazioni di alta criminalità.

La costruzione di nuovi edifici richiede lunghi tempi e pesanti costi per l'erario e pertanto il principio di utilizzare gli ospedali psichiatrici, anche per reperire maggiori spazi indispensabili ad una giustizia più efficiente dell'attuale, può essere esteso ad altre grandi città che soffrono dei medesimi disagi per la giustizia e per gli internati in manicomi.

Risulta, altresì, che il procuratore generale della Repubblica di Roma ha già portato a conoscenza del Governo e del Consiglio superiore della magistratura queste proposte, dichiarando che esse costituiscono la soluzione migliore, nei tempi più brevi ed al costo minore, per evitare la paralisi dell'attività giudiziaria.

L'interrogante chiede di conoscere se il Ministro di grazia e giustizia non ritenga opportuno prendere le iniziative che si muovono nella linea proposta dando un immediato, anche se provvisorio, contributo alla soluzione dei problemi della giustizia a Roma, in attesa della definitiva soluzione per la quale occorrono tempi lunghi.

(4-01412)

(27 novembre 1984)

RISPOSTA. — Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

I problemi relativi all'edilizia giudiziaria romana sono da tempo oggetto di attente valutazioni che hanno portato all'individuazione di soluzioni in via di realizzazione.

Com'è noto, nell'aprile del 1970, quando fu dichiarata l'inagibilità del Palazzo di Giustizia di piazza Cavour, tutti gli uffici giudiziari rimani, tranne la Corte di cassazione, trovarono precaria sistemazione negli edifici della città giudiziaria di piazzale Clodio.

Dopo alcuni mesi si riuscì a dare sistemazione agli uffici del tribunale civile in alcune porzioni della caserma Nazario Sauro, sita in viale Giulio Cesare, ove tutt'oggi detti uffici hanno sede.

Nel marzo del 1982 la procura generale presso la corte di appello è stata trasferita in un edificio denominato Casa Madre dei Mutilati, situato in piazza Adriana, concesso in locazione dall'ANMG (Associazione Nazionale dei Mutilati e Invalidi di Guerra) all'amministrazione giudiziaria; nel medesimo immobile sono situati anche gli uffici di alcuni giudici istruttori e sostituti procuratori della Repubblica. Comunque, per sopperire ad ulteriori esigenze di spazio, si è proceduto a prendere in locazione un'altra porzione di detto immobile (piano seminterrato - biblioteca) con contratto stipulato l'11 gennaio 1984. Sono attualmente in corso le trattative per acquisire alcuni locali del terzo piano e il cosiddetto «Torrino».

Nel tentativo di ovviare alle attuali carenze strutturali della «Città giudiziaria», sta per avere concreta realizzazione il progetto del prefabbricato di Borgo San Lazzaro. Il provveditore alle opere pubbliche del Lazio,

infatti, è stato delegato, con decreto interministeriale 21 luglio 1983, ad assumere impegni su un capitolo del bilancio di questo Ministero fino alla concorrenza di 15 miliardi per la realizzazione dell'edificio industrializzato che dovrà sorgere per una superficie complessiva di metri quadrati 4023, nell'area retrostante i tre palazzi di giustizia di piazzale Clodio, tra via Varisco e via Borgo San Lazzaro. Il provveditore ha già assunto, con proprio decreto, l'impegno di spesa nei limiti indicati ed i lavori per il nuovo edificio avranno inizio tra breve.

È allo studio la possibilità, considerato l'insorgere di ulteriori esigenze di spazio della corte d'appello per effetto dell'entrata in vigore della nuova normativa sulla competenza, di sistemare nel manufatto sopra descritto una parte degli uffici della corte stessa.

Correlativamente, così operando, gli uffici della pretura riacquisterebbero la disponibilità di alcuni locali, attualmente occupati dalla corte, disponibilità del resto indispensabile per far fronte all'aumentato carico di lavoro derivante dalla applicazione della normativa sopra citata.

Occorre al riguardo far presente che, nell'imminenza dell'entrata in vigore delle suddette norme, si è provveduto in tempi brevissimi a ristrutturare alcuni locali dell'edificio destinato alla pretura penale per destinarli alla sezione arrestati e all'ufficio denunce contro ignoti, di nuova istituzione.

Un'altra struttura prefabbricata dello stesso tipo, per una superficie di metri quadrati 5070,40, verrà realizzata anche all'interno del cortile della caserma Nazario Sauro, una porzione della quale, come si è detto, ospita gli uffici del tribunale civile; ciò al fine di garantire una maggiore funzionalità di detti uffici, attualmente costretti ad operare in condizioni di notevole disagio.

Anche per questa realizzazione è stato delegato, con decreto interministeriale 7 agosto 1984, il provveditore alle opere pubbliche per il Lazio. È in fase di elaborazione il progetto esecutivo dell'opera, essendo stata ottenuta l'autorizzazione ex articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.

Una ulteriore e più consistente soluzione ai problemi dell'edilizia giudiziaria romana sarà senza dubbio offerta dalla costruzione del quarto palazzo di piazzale Clodio. Sembrano finalmente superate le perplessità di carattere tecnico-urbanistico avanzate dalle amministrazioni regionale e comunale.

La regione Lazio, infatti, con nota del 26 luglio 1984, si è espressa in maniera definitiva al riguardo, confermando il proprio intendimento a concedere l'assenso alla deroga ex articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, dovendosi considerare solo una formulazione programmatica di successivi comportamenti dell'amministrazione comunale e non una «*condicio sine qua non*» il prolungamento a piazzale Clodio della ferrovia metropolitana.

Pertanto, in una riunione alla quale hanno partecipato tutte le parti interessate alla questione della costruzione del quarto palazzo, si è stabilito di procedere alla stesura di un progetto di massima, per una volumetria complessiva di metri cubi 250.000, progetto che sarà, quanto prima, sottoposto all'approvazione degli organi competenti.

Quanto precede induce ad escludere l'opportunità di utilizzare l'area e gli edifici oggi occupati dall'ospedale di Santa Maria della Pietà per gli uffici giudiziari della Capitale.

Considerata, infatti, l'attuale ubicazione della maggior parte degli uffici giudiziari nei tre complessi di piazzale Clodio e l'imminente realizzazione dell'edificio industrializzato in via Borgo San Lazzaro (in zona retrostante ai tre palazzi di piazzale Clodio) destinato agli uffici della corte d'appello, la soluzione offerta dalla costruzione del quarto palazzo di piazzale Clodio appare in realtà senza immediata alternativa. Del resto alla sua realizzazione è ormai da tampo impegnata l'amministrazione.

Occorre aggiungere che se, per un verso, non sono prevedibili tempi brevi per la costruzione del quarto palazzo di piazzale Clodio, anche l'acquisizione e il successivo graduale adattamento degli edifici ancora occupati dall'ospedale di Santa Maria della Pietà non risponderebbero alle urgenti e immediate esigenze di spazio degli uffici giudiziari romani.

Il Ministro di grazia e giustizia
MARTINAZZOLI

(17 giugno 1986)

DE CATALDO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.* — Per conoscere:

se risponde a verità che l'amministrazione comunale di Roma ebbe aggiudicato, nel 1982, all'impresa Carchella la costruzione del collettore di Tor Sapienza, terzo lotto, per un importo maggiore di circa lire 2 miliardi rispetto ad altra offerta;

se, in tale circostanza, dopo continui rinvii procurati da due membri della commissione giudicatrice, si dovette ricorrere alla votazione in cui gli stessi membri espressero punteggi esagerati rispetto a quelli degli altri colleghi forniti di maggiore esperienza e professionalità.

(4-02183)

(26 settembre 1985)

RISPOSTA. — Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

I lavori della commissione giudicatrice dei progetti per l'affidamento delle opere di realizzazione del terzo lotto del collettore «Tor Sapienza», in territorio del comune di Roma, ebbero inizio il 7 settembre 1981, dopo che, con deliberazione dalla giunta municipale, si era provveduto alla sostituzione di uno dei membri della commissione medesima, impossibilitato a partecipare alle sedute per gravi motivi di salute.

Alla gara, cui erano state invitate trentanove ditte, parteciparono dieci di esse. Nove furono i progetti esaminati dalla commissione, in quanto il decimo, presentato dalla stessa ditta che si era aggiudicato il lotto precedente, non potè essere preso in considerazione, ostandovi, in presenza di tale circostanza, un esplicito divieto contenuto nella delibera di indizione della gara di appalto.

Nel corso di sei sedute, svoltesi dal 7 settembre al 9 novembre del 1981, la commissione giudicatrice portò a termine i propri lavori. Con deliberazione del 30 marzo 1982 della giunta municipale, ratificata all'unanimità dal consiglio comunale, previo esame della commissione consiliare per i lavori pubblici, l'appalto venne aggiudicato alla impresa Carchella, per un

importo pari a circa 15 miliardi e 300 milioni di lire, comprensivo degli oneri di espropriazione.

Tale importo si colloca in una fascia intermedia tra le varie offerte, attestatesi tra un massimo di 19 miliardi ed un minimo di 11 miliardi e 600 milioni di lire.

Nell'espletamento del proprio compito, la commissione giudicatrice procedette, prima della apertura delle buste contenenti le offerte economiche, ad una valutazione comparativa della «qualità tecnica» dei progetti.

Il progetto presentato dall'impresa poi risultata aggiudicataria venne riconosciuto da tutti i membri della commissione come il migliore sotto il profilo tecnico.

Il Ministro dell'interno
SCALFARO

(20 giugno 1986)

DI CORATO, PETRARA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere:

se è a conoscenza che in sede di espletamento del concorso per esami a 378 posti di segretario amministrativo della qualifica funzionale sesta dell'amministrazione civile dell'interno, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 2 luglio 1985, è stato invertito l'ordine delle prove scritte, previste dall'articolo 5 (prima prova scritta di cultura e seconda prova scritta di diritto), e se ritiene corretto tale comportamento della commissione giudicatrice;

quali sono i suoi orientamenti in ordine a simili procedure concorsuali anomale rispetto alle norme decretate, che inevitabilmente procurano notevoli disagi ai concorrenti, posti nella difficile condizione di consultare i testi autorizzati e creano turbativa e sospetto nello svolgimento del concorso.

(4-02581)

(6 febbraio 1986)

RISPOSTA. — L'articolo 5 del bando di concorso per esami a 378 posti di segretario amministrativo nell'amministrazione civile dell'Interno, secondo una corretta interpretazione, si è limitato a determinare il numero, la natura e le materie che formavano oggetto delle prove d'esame, di tal chè è da escludere che, alla elencazione in successione delle prove ivi contenuta, abbia corrisposto la volontà di predeterminare in modo vincolante l'ordine del loro espletamento.

Coerentemente, nel caso di specie, la commissione giudicatrice del concorso, seguendo una prassi consolidata nel tempo e facendo legittimo uso dell'ampia discrezionalità riconosciuta alle commissioni di esame dei pubblici concorsi per tutto quanto attiene alle modalità di svolgimento e alle procedure concorsuali, ha provveduto autonomamente e secondo il proprio apprezzamento a fissare l'ordine da seguire per lo svolgimento delle prove scritte.

In merito alle difficoltà incontrate da taluni candidati nella utilizzazione di codici, testi e pubblicazioni, l'amministrazione, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 7 del decreto del Presidente della Re-

pubblica 3 maggio 1957, n 686, concernenti il materiale che legittimamente può introdursi nelle sedi di esame, ha lasciato, come sempre, che ciascun concorrente valutasse se e in quale momento avvalersi dei testi e delle pubblicazioni consentiti.

Il Ministro dell'interno
SCALFARO

(17 giugno 1986)

DI NICOLA, SELLITTI, SCEVAROLLI, CASTIGLIONE, BUFFONI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per avere notizie in merito all'attentato consumato oggi, 2 aprile 1985, alla periferia di Trapani a danno del magistrato Carlo Palermo.

L'esecrabile crimine, con l'uso di un ordigno ad alto potere deflagrante, ha causato la morte di civili inermi, il ferimento delle guardie preposte alla tutela del magistrato e molto panico nella popolazione.

Gli interroganti chiedono quali misure il Governo intende adottare per far fronte alla recrudescenza di fenomeni di terrorismo criminale miranti a sconvolgere la vita delle istituzioni.

(4-01813)

(2 aprile 1985)

RISPOSTA. — Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri ed anche a nome del Ministro di grazia e giustizia.

In merito all'attentato, compiuto il 2 aprile 1985 contro il giudice Carlo Palermo nella località Pizzolungo del comune di Erice (Trapani), si rinvia a quanto a suo tempo dichiarato, davanti all'Assemblea della Camera dei deputati, in occasione di un apposito dibattito parlamentare, nel corso del quale è stato ampiamente riferito sulla dinamica dei fatti e sulla pronta reazione delle forze dell'ordine e della magistratura.

Dalle indagini, immediatamente disposte dall'autorità giudiziaria per individuare i responsabili dell'episodio delittuoso, emergevano subito concreti elementi di responsabilità nei confronti di Gioacchino Calabrò, a carico del quale veniva emesso ordine di cattura per i reati di strage, associazione a delinquere di tipo mafioso, detenzione di materiale esplosivo, danneggiamento ed altro.

Per il reato di favoreggiamento personale nei confronti del predetto, veniva poi tratto in arresto il pregiudicato Vincenzo Cusumano.

L'ulteriore sviluppo delle indagini portava, successivamente, alla scoperta di una grossa raffineria di sostanze stupefacenti, tra Alcamo e Castellammare del Golfo, a seguito della quale, il 13 luglio dello scorso anno, veniva emesso mandato di cattura nei confronti di cinque pregiudicati, ritenuti responsabili dei medesimi reati contestati al Calabrò.

Le indagini, tuttora in corso, proseguono attivamente con il massimo impegno della squadra mobile della questura di Trapani e del reparto operativo del locale gruppo carabinieri. Pur non trascurando alcuna direzione, esse sono attualmente orientate a cogliere i più significativi sviluppi di ogni eventuale connessione dell'attentato consumato a Pizzolungo con

l'inchiesta giudiziaria sul traffico e la raffinazione di sostanze stupefacenti nel trapanese.

In tale ambito, il 23 aprile scorso, il giudice istruttore del tribunale di Caltanissetta, titolare dell'inchiesta, ha spiccato mandato di cattura, per il reato di detenzione e spaccio di ingente quantità di sostanze stupefacenti, a carico di cinque pregiudicati, colpiti contemporaneamente da comunicazione giudiziaria, unitamente ad altri due indiziati, per il reato di strage in relazione al delitto di Pizzolungo.

Il ritmo serrato con il quale si sono svolte e tuttora proseguono le indagini dimostra l'impegno che viene profuso dallo Stato nell'opera di contrasto della delinquenza mafiosa; impegno ulteriormente testimoniato dal processo, iniziato il 10 febbraio scorso a Palermo, contro 464 imputati, che costituisce il culmine dell'intelligente ed attiva collaborazione da tempo instauratasi nello specifico settore tra magistratura e forze dell'ordine.

Nell'intento di rafforzare l'immagine e la presenza dello Stato in Sicilia, questo Ministero si è fatto promotore, presso il Parlamento, di importanti interventi legislativi in materia di incremento degli organici delle forze dell'ordine e di potenziamento ed ammodernamento tecnologico degli apparati di polizia.

Come più volte riferito, entro il prossimo mese di luglio verranno immessi in servizio i primi 2.000 agenti, dei quali una consistente aliquota verrà destinata alle regioni — come appunto la Sicilia — più bisognevoli di ulteriori, maggiori presenze.

Il potenziamento del sistema di prevenzione e repressione dello Stato contribuirà indubbiamente ad elevare le capacità operative delle forze dell'ordine.

È però convincimento di questo Ministero che la strategia di lotta contro la mafia potrà essere coronata da successo soltanto se l'impegno della magistratura e delle forze dell'ordine sarà affiancato da un'autentica opera di promozione sociale, culturale ed economica, volta a rimuovere l'influenza della delinquenza mafiosa sulla società civile.

Il Ministro dell'interno
SCALFARO

(17 giugno 1986)

FABBRI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se non ritenga opportuno riesaminare, eventualmente promuovendo anche una revisione legislativa, gli obblighi di installazione di impianti fissi di estinzione di incendi estesi, ai sensi delle vigenti disposizioni, ai prosciuttifici con superficie superiore a 1.000 metri quadrati.

Stante la particolarità dell'attività in questione (stagionatura di prosciutti) e la tipologia costruttiva degli stabilimenti, il carico di incendio di un prosciuttificio è normalmente superiore a 50 chilogrammi per metro quadrato, soglia minima fissata per l'applicazione delle norme.

Tale limite risulta perciò estremamente penalizzabile per gli operatori che si vedono costretti a dover realizzare — con costi assai rilevanti, da sostenersi, per di più, in un momento di crisi settoriale — un impianto fisso di estinzione in situazioni ambientali generalmente caratterizzate da problemi di approvvigionamento idrico e da bassa percentuale di rischio

per il personale, sempre molto esiguo in rapporto alle dimensioni degli edifici.

A ciò si aggiunga che il continuo aggiornamento tecnologico in corso nelle aziende porta ad una progressiva sostituzione delle strutture lignee con strutture metalliche e, conseguentemente, alla minor presenza di materiali combustibili.

Tutto ciò premesso, l'interrogante chiede se non può essere esaminata la possibilità di estendere a questo comparto produttivo la deroga simile a quella approvata di recente per taluni settori agricoli (depositi di paglia e fieno) che impone l'obbligo solo per nuovi insediamenti.

(4-02239)

(22 ottobre 1985)

RISPOSTA. — Nell'esame della questione posta dall'onorevole interrogante, acquista valore determinante, secondo le valutazioni dei competenti organi tecnici di questa amministrazione, il fatto che, nel prosciutto, è presente una bassa percentuale di materiale combustibile. Pertanto, per superare i 50 chilogrammi per metro quadro di «carico d'incendio» — valore minimo previsto per l'applicazione delle norme di sicurezza antincendi — dovrebbe ipotizzarsi un deposito con quantitativi del prodotto tanto alti da risultare concretamente impraticabili.

È da tener conto, al riguardo, che la superficie da prendere in considerazione al fine di stabilire il suddetto «carico di incendio», ai sensi del decreto ministeriale 30 novembre 1983, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 12 dicembre 1983, è quella lorda, costituita dalla superficie totale dei servizi, dagli spazi di manovra, eccetera.

Tutto ciò premesso, non si ravvisa la possibilità di far luogo — per lo specifico settore della produzione del prosciutto — a modifiche della vigente normativa di prevenzione incendi, in analogia a quanto sarebbe stato operato in altro campo.

Per i settori agricoli, infatti, non è stata concessa alcuna deroga non prevista dalla legge n. 818 del 7 dicembre 1984, che peraltro è applicabile soltanto alle attività esistenti e non ai nuovi insediamenti.

In materia sono stati forniti soltanto alcuni chiarimenti contenuti nella circolare n. 36 dell'11 dicembre 1985, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 17 successivo.

Il Ministro dell'interno
SCALFARO

(20 giugno 1986)

FABBRI. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se siano a conoscenza della crisi che sta attraversando l'industria salumiera e, in particolare, il comparto del prosciutto.

Risulta infatti che nel comprensorio di produzione del prosciutto di Parma numerose aziende incontrano non trascurabili difficoltà finanziarie, derivanti dal calo dei consumi, dalla connessa sovrapproduzione, dal rilevante indebitamento verso il sistema bancario dovuto in larga misura

agli alti tassi di interesse, dalla insufficiente azione promozionale sui mercati e infine dalla limitazione dell'esportazione causata dai divieti protezionistici degli USA e di altri paesi. A questi fattori frenanti si è aggiunta anche l'elevazione dell'IVA al 18 per cento.

Si fa presente al riguardo: che il sistema del prosciutto e dell'industria salumiera costituisce una componente importante dell'economia zootecnica ed agroalimentare del paese; che la crisi, se non adeguatamente affrontata, potrebbe aggravarsi e comportare la chiusura di numerose piccole e medie aziende, con ripercussioni preoccupanti per i livelli occupazionali, anche in zone montane e pedemontane, dove la perdita del posto di lavoro è doppiamente pregiudizievole; che esistono concrete possibilità di superamento delle difficoltà e di rilancio del settore.

Tutto ciò premesso, l'interrogante chiede se non ritengano di intervenire con un piano organico, che investe il credito delle aziende, l'incentivazione degli investimenti di ammodernamento, il sostegno all'esportazione, la promozione dei consumi, la tutela della qualità, in modo da favorire la riorganizzazione del comparto e la difesa dell'occupazione attraverso la valorizzazione di tutte le potenzialità.

(4-02473)

(3 gennaio 1986)

RISPOSTA. — La difficoltà di collocamento nel mercato dei prosciutti trova giustificazione nel calo della domanda e nella diminuzione dei prezzi all'ingrosso, assumendo situazioni più marcate per i prosciutti a denominazione di origine.

Al fine di normalizzare la domanda e l'offerta, è stato predisposto dall'AIMA un programma di intervento per la concessione di un aiuto all'ammasso privato dei prosciutti per un periodo variabile dai 2 ai 5 mesi. Tale programma è stato approvato dal CIPAA.

Circa la tutela della qualità dei prosciutti a denominazione di origine, si precisa che per i prosciutti di Parma e per quelli di San Daniele sono stati istituiti i relativi consorzi ai quali è stato affidato l'incarico della vigilanza. L'applicazione del contrassegno sui singoli prosciutti è l'attestazione della conformità dei prosciutti alle norme vigenti.

Poichè la vigilanza è espletata nei confronti di tutta la produzione e non soltanto di quella dei consorziati, il Ministero dell'industria ritiene che il consorzio sia lo strumento più idoneo ad assicurare il rispetto della legge ed a tutelare la qualità dei prodotti in questione.

Si ricorda inoltre che non sono previste specifiche misure di incentivazione per tale settore. Le aziende, tuttavia, possono fare ricorso alle norme in vigore per il credito agevolato all'industria, per l'incentivazione agli investimenti, per l'ammodernamento e per il sostegno all'esportazione, per i quali esistono stanziamenti gestiti dal Ministero dell'industria, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste nonchè dall'Istituto nazionale per il commercio con l'estero.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

(3 giugno 1986)

FABBRI. — *Ai Ministri degli affari esteri, del commercio con l'estero e della sanità.* — Per conoscere se e come intendono intervenire presso le autorità di Governo statunitensi per chiedere il rispetto degli impegni assunti in ordine alla cessazione del divieto di importazione negli USA del prosciutto di Parma.

Infatti sono stati eseguiti di comune accordo esperimenti paralleli di alto valore scientifico presso il centro di Plum Island e presso gli istituti zooprofilattici di Brescia e di Sassari, che hanno confermato quanto era già noto: che cioè la stagionatura del prosciutto di Parma ha come sicuro effetto la eliminazione di tutti i virus (peste suina africana, malattia vescicolare dei suini, peste suina classica, afta epizootica), mettendo in essere un processo di autodepurazione che garantisce l'assoluta sicurezza sanitaria di questo prestigioso prodotto della nostra industria salumiera.

A seguito di questa conclusione positiva, il Governo degli USA, in esecuzione dell'accordo intervenuto fra le autorità di Governo dei due paesi, ha annunciato nell'agosto scorso, tramite il proprio ambasciatore a Roma, la immediata pubblicazione del regolamento destinato a modificare la normativa USA in modo da consentire senza ritardi la rimozione dell'*embargo*. In contrasto con questo impegno e con questo annuncio la pubblicazione della riforma del regolamento non ha ancora avuto luogo.

L'interrogante fa presente che l'ingiusto divieto dura da più lustri, è risultato manifestamente infondato, non ha più nessuna giustificazione essendo cadute le ragioni sanitarie addotte; esso diviene pertanto un atto ispirato da inammissibili ragioni protezionistiche e viola le intese raggiunte, anche sul piano diplomatico, con il Governo italiano.

Confida che verranno compiuti i passi necessari per assicurare il rispetto degli accordi e degli impegni assunti dallo stesso Governo americano, sulla base della necessaria correttezza dei rapporti che deve improntare le relazioni fra i due paesi e tenendo conto degli interessi dell'economia nazionale connessi al superamento del blocco. Il diniego degli USA ha infatti provocato un analogo sbarramento di altri Stati (tra cui Canada, Brasile, Argentina e Giappone), con grave danno per il settore, chiamato ad affrontare in questo periodo gravi e molteplici difficoltà.

(4-02474)

(3 gennaio 1986)

RISPOSTA. — Dopo la conclusione favorevole, nei mesi scorsi, di tutti gli esperimenti sanitari (durati quasi un quinquennio) condotti ai fini di dimostrare la non nocività del prodotto, restano da finalizzare da parte americana le procedure amministrative per la rimozione del divieto di importazione.

Da parte nostra si è costantemente seguita la questione e si è provveduto ripetutamente ad inviare messaggi di sollecitazione all'amministrazione americana per una rapida definizione della questione, tramite la nostra ambasciata, in ogni utile occasione di incontro a Roma ed a Washington.

Va detto che sull'atteggiamento dilatorio americano hanno pesato varie motivazioni: da un lato i timori di reazioni locali rispetto alla reintroduzione nel mercato di un prodotto di qualità, dall'altro è stato verosimilmente fatto un collegamento con problematiche attinenti al contesto CEE.

Abbiamo quindi ripetutamente sottolineato con gli americani che rite-

niamo inaccettabile un'impostazione che crei un collegamento tra questa specifica questione e la spinosa situazione del contenzioso agricolo CEE-USA. Abbiamo ribadito che affidamenti precisi erano stati dati in varie occasioni (e anche per lettera al Ministro dell'agricoltura dall'allora ministro Block) nel senso che, una volta superato il problema degli accertamenti sanitari, nessun altro ostacolo si sarebbe frapposto alla liberalizzazione delle importazioni.

Il 18 febbraio 1986, con avviso sul *Federal Register* da parte del «*Animal and Plant Health Inspection Service*» (APHIS) del Ministero dell'agricoltura, l'amministrazione ha provveduto a rendere noto che si apprestava a modificare la normativa federale onde consentire l'importazione di prosciutti stagionati e lavorati.

La legge americana prevede che chiunque abbia commenti od obiezioni da opporre debba formularli per iscritto entro due mesi.

Nei giorni scorsi, il Ministero dell'agricoltura americano ci ha informato che, a seguito della richiesta dell'«*American Meat Institute*» di estendere di altri trenta giorni il periodo di tempo utile per formulare obiezioni alla proposta di emendamento, la data di scadenza è stata rinviata a data da definire.

Subito è stata formulata da parte della nostra ambasciata a Washington protesta per la decisione adottata, manifestando viva insoddisfazione e legittima aspettativa di non veder ulteriormente procrastinato un provvedimento che non ci sembra aver più alcuna ragione di rinvio.

Abbiamo in tale occasione avuto assicurazioni della ferma intenzione dell'amministrazione americana di risolvere al più presto l'annosa questione. Il rinvio dei termini si collocherebbe nell'ambito delle normali procedure seguite, nel caso emergano richieste in tal senso. Finora, tuttavia, l'amministrazione considera che esiste un largo consenso interno sull'emendamento proposto e quindi sulla liberalizzazione del mercato.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
AGNELLI

(4 giugno 1986)

FABBRI, PANIGAZZI. — *Al Ministro del tesoro e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* — Considerato che con il decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 1983, che ha reso esecutivo il contratto 1982-84 dei dipendenti della scuola, è stata fatta slittare al 1° gennaio la decorrenza dei benefici economici per motivi di copertura finanziaria, ferma restando la decorrenza giuridica prevista dal contratto stesso al 1° gennaio 1982;

tenuto conto della interpretazione inspiegabilmente restrittiva data alla norma dal Tesoro con il provvedimento di attuazione del contratto (circolare n. 292 del 27 ottobre 1983), che nega la concessione ai fini pensionistici dei benefici economici al personale della scuola collocato a riposo dopo il 1° gennaio 1982 e prima della data di applicazione dei benefici economici stessi;

atteso che risulta palesemente discriminatorio non vedere riflessi negli emolumenti pensionistici i benefici economici conseguenti al rinno-

vo contrattuale per coloro che, trovandosi in servizio nel 1982, rientravano giuridicamente nei termini della decorrenza contrattuale,

gli interroganti chiedono di conoscere quali iniziative si intendono adottare per ridare i benefici ingiustamente sottratti a coloro che sono andati in pensione nel periodo compreso tra la decorrenza giuridica (1° gennaio 1982) e quella economica (1° gennaio 1983) del contratto 1982-84.

(4-02512)

(22 gennaio 1986)

RISPOSTA. — In ordine all'interrogazione parlamentare in oggetto — cui si risponde su delega ed anche a nome del Ministero del tesoro — si deve anzitutto far presente che la situazione del personale della scuola, cessato dal servizio nell'anno 1982, è analoga a quella di tutti i pubblici dipendenti collocati in quiescenza nello stesso periodo.

D'altra parte, in applicazione della normativa vigente ed in particolare dell'articolo 43 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, il trattamento di quiescenza va liquidato, com'è noto, sulla base dell'ultimo stipendio integralmente percepito.

Considerato, pertanto, che le norme annesse al decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 26 giugno 1983, concernenti l'ultimo accordo contrattuale dei dipendenti della scuola, fissano espressamente al 1° gennaio 1983 la data di decorrenza economica dei relativi benefici, nessun provvedimento può essere adottato, in via amministrativa, per estendere tali benefici anche al personale cessato dal servizio tra il 1° gennaio 1982 e il 1° gennaio 1983.

Alle predette considerazioni si è, quindi, ispirata la circolare ministeriale n. 292 del 27 ottobre 1983 — emessa peraltro sulla base di un parere appositamente richiesto dal Dicastero del tesoro — con la quale è stato, tra l'altro, precisato che per il personale collocato a riposo nel periodo sopra indicato non riesce possibile riliquidare la pensione alle date di scaglionamento dei benefici economici di cui al medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 345.

Il Ministro della pubblica istruzione
FALCUCCI

(12 giugno 1986)

FINOCCHIARO. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere quali interventi intenda sollecitare dagli organi competenti, o eventualmente disporre, affinchè nella unica struttura ospedaliera della USL BA-6 non abbiano a ripetersi episodi di malgoverno e di prevaricazioni analoghi a quello che ha visto, per ragioni di avvicendamento clientelare, sostituito tutto il personale medico, paramedico e assistenziale del servizio nefrodialitico, già assunto a tempo determinato, con altro personale, privo di una qualunque esperienza professionale e specifica, con rischio letale per gli utenti dialitici in trattamento, nei giorni 16 e 17 aprile 1985, rischio bloccato dal rientro volontario in servizio del personale licenziato, successivamente

riassunto su pressione delle autorità regionali, sempre a termine, con compiti primari di assistenza e complementari di addestramento del nuovo personale assunto.

A prescindere dalle eventuali responsabilità penali, derivanti dal comportamento del comitato di gestione della USL BA-6, si imporrebbero, a parere dell'interrogante, provvedimenti amministrativi immediati e punitivi a tutela della salute pubblica.

(4-01971)

(14 giugno 1985)

RISPOSTA. — La situazione in cui è venuto a trovarsi il servizio di nefrologia e dialisi della USL BA/6 si è verificata in occasione della scadenza degli incarichi a tempo determinato, conferiti al personale addetto. In relazione a tale scadenza l'assessorato regionale alla sanità, il presidente della giunta regionale e persino il pretore di Molfetta avevano sollecitato il comitato di gestione della USL ad adottare ogni misura idonea ad assicurare il regolare e continuo funzionamento del servizio emodialitico.

La regione ha, quindi, provveduto ad impartire le opportune direttive, così da consentire agli organi della USL stessa l'adozione degli adempimenti di competenza.

La materia in questione richiama la diretta competenza degli organi regionali e locali.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità
CAVIGLIASSO

(19 maggio 1986)

FLAMIGNI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere:

1) come spiega il fatto che, a fronte di funzionari più meritevoli, è stato nominato nell'incarico di vice questore vicario di Roma il dottor Mario Manzieri, iscritto alla loggia massonica P2 sin dal 1967, quando era funzionario della questura di Frosinone, come risulta dall'elenco pubblicato nel volume II, tomo I, pagina 264, della documentazione raccolta dalla Commissione parlamentare di inchiesta;

2) i motivi per i quali il Governo continua ad ignorare le conclusioni della Commissione parlamentare di inchiesta sulla loggia massonica P2 e la documentazione ad esse allegata.

(4-01743)

(19 marzo 1985)

RISPOSTA.— Il nominativo del vice questore dottor Mario Manzieri non risulta incluso negli elenchi degli iscritti alla loggia P2, sequestrati il 17 marzo 1981 a Castiglion Fibocchi, ma in un altro elenco degli iscritti alla loggia P2 di Palazzo Giustiniani, anch'esso acquisito agli atti della Commissione parlamentare sulla loggia massonica.

Tale secondo elenco, comprendente 573 nominativi, configura la composizione della loggia P2 negli anni 1952-1970 e venne sottoposto a sequestro, su decisione della Commissione parlamentare, presso «la Comunione di piazza del Gesù».

Pertanto, la posizione dei dipendenti pubblici ricompresi in questo elenco non appare assimilabile a quella di coloro che invece risultano iscritti alla loggia P2 nell'anno 1981.

Da un lato, infatti, è certo che il giudizio di attendibilità degli elenchi, formulato dalla Commissione parlamentare, si riferisce solo a quelli sequestrati a Castiglion Fibocchi, dall'altro, la lettura degli atti della medesima Commissione consente di ritenere che la loggia P2, quanto meno fino all'anno 1970, non ebbe connotazioni diverse da quelle di altre logge massoniche «coperte».

In considerazione di quanto precede, non si è ritenuto di far discendere a carico del dottor Manzieri conseguenze sfavorevoli dalla sua passata appartenenza al sodalizio.

In ordine al secondo punto della interrogazione, si rinvia alle considerazioni svolte, il 6 marzo scorso, avanti all'Assemblea della Camera dei deputati, in occasione della discussione delle mozioni presentate sulle conclusioni della Commissione parlamentare sulla loggia P2.

Il Ministro dell'interno
SCALFARO

(17 giugno 1986)

FLAMIGNI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere:

1) se sono a conoscenza del vivo malcontento esistente fra il personale del corpo degli agenti di custodia per l'assurda disparità di trattamento economico per quanto riguarda il pagamento dell'orario straordinario esistente rispetto agli appartenenti alla polizia di Stato, nonostante la legge n. 121 del 1981 (di riforma dell'amministrazione della pubblica sicurezza) abbia stabilito la parificazione di trattamento economico tra le forze di polizia;

2) in base a quale criterio il compenso per il lavoro straordinario (quello compiuto oltre il normale lavoro settimanale stabilito in 38 ore dal contratto siglato con i sindacati dei lavoratori di polizia) è pagato nella misura di 2 ore la settimana dal Ministero dell'interno a lire 6.112 per ora, mentre le restanti 20 ore e più vengono invece pagate dal Ministero di grazia e giustizia a sole lire 2.250 l'ora;

3) quando si decideranno ad applicare il principio: la legge è uguale per tutti.

(4-02365)

(26 novembre 1985)

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del Ministero dell'interno.

La legge 1° aprile 1981, n. 121, stabilisce che il corpo degli agenti di di custodia appartiene alle forze di polizia ed estende ad esso il trattamento economico previsto per la polizia di Stato (articolo 43).

Fino all'entrata in vigore della legge 20 marzo 1984, n. 34 (che recepisce l'accordo raggiunto in data 15 dicembre 1983 tra il Governo ed i sindacati di polizia SIULP e DAP), agli appartenenti al corpo degli agenti di custo-

dia, oltre al trattamento economico base, uguale a quello della polizia di Stato, venivano corrisposti:

1) un'adeguata gratifica oraria fissata in 2.250 lire per ogni ora di servizio straordinario;

2) una indennità di servizio penitenziario, stabilita in misura fissa mensile.

Quest'ultima, prevista dalla legge n. 65 del 3 marzo 1983, è stata soppressa con la normativa contenuta nella legge 20 marzo 1984, n. 34, che introduce invece una indennità pensionabile in misura uguale per tutti i corpi di polizia.

La nuova normativa stabilisce anche una riduzione dell'orario settimanale di lavoro (da 40 a 38 ore settimanali) e la retribuzione come prestazione di lavoro straordinario della differenza delle due ore (che attualmente vengono retribuite a cura delle prefetture competenti secondo le tariffe vigenti per gli altri corpi di polizia); inoltre prevede che anche le ulteriori ore di straordinario vengano retribuite nella misura di 6.000 lira circa (articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1984, n. 69).

Tale normtiva è stata recpita nel disegno di legge per la riforma del corpo degli agenti di custodia, all'esame del Parlamento, che prevede l'abolizione della «adeguata gratifica» ed introduce un limite massimo individuale e di spesa delle ore di lavoro straordinario, che annualmente non potranno superare le 240 ore.

In attesa della realizzazione del predetto disegno di legge, è stato interessato il Ministero del tesoro al fine di eguagliare l'importo della «adeguata gratifica» a quello corrisposto agli appartenenti alle altre forze di polizia per ciascuna ora di servizio straordinario.

Il Ministro di grazia e giustizia
MARTINAZZOLI

(17 giugno 1986)

FLAMIGNI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Premesso:

che Marco Valerio Sanna, arrestato nel pomeriggio del 10 febbraio 1986 per oltraggio e detenzione abusiva di arma da taglio e tradotto nel carcere romano di Regina Coeli, è stato trovato impiccato la mattina del 12 febbraio 1986 nel bagno della cella di isolamento dove era stato alloggiato;

che, a quanto riportato dalla stampa e dalle dichiarazioni dei genitori, il Sanna dimostrava un carattere fortemente fragile e stava attraversando un periodo di depressione psicofisica,

l'interrogante chiede di sapere:

se i carabinieri al momento dell'arresto abbiano riscontrato il fragile equilibrio psicologico del Sanna;

se la visita medica all'interno del carcere poteva essere tale da intravedere quei sintomi di disagio che hanno portato poi il ragazzo al suicidio;

per quale motivo non era stato ancora interrogato dal magistrato;

se il coltello trovato in possesso del Sanna era tale da configurare il

reato considerando che era un piccolo coltello da cucina che il giovane aveva portato con sè prima di partire per una gita in montagna dove se ne era servito per consumare il pasto al sacco;

se sia stata aperta una inchiesta e, in caso affermativo, quali ne siano stati gli esiti;

se non ritenga che la traduzione in carcere, specie in cella di isolamento, di elementi dal precario equilibrio psichico, già colpiti dallo *choc* dell'arresto, non debba essere attuata con la dovuta attenzione e se non sia il caso di prevedere al momento dell'entrata in carcere un tipo di visita psicofisica tale da tutelare la vita dei soggetti più deboli, ammalati, portatori di *handicaps*, tossicodipendenti, infermi di mente.

(4-02622)

(18 febbraio 1986)

RISPOSTA. — Sanna Marco Valerio venne tratto in arresto alle ore 17,15 del 10 febbraio 1986 da militari del reparto operativo dei carabinieri di Roma per i flagranti reati di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e porto abusivo di coltello. Il Sanna, interpellato a norma dell'articolo 249-*bis* del codice di procedura penale, espresse la volontà che i suoi familiari non venissero informati del suo arresto.

Condotto quella stessa sera presso la locale casa circondariale, il Sanna venne sistemato nella cella n. 27 del reparto isolamento giudiziario, sezione n. 1, ove però, stante il sovraffollamento dell'istituto, non è mai rimasto solo, bensì in compagnia di altri 4 reclusi.

Il giorno successivo all'arresto, l'11 febbraio 1986, il Sanna venne sottoposto a visita medica a cura del sanitario di guardia. Dall'esame del diario clinico risulta che non emersero patologie degne di nota: le condizioni fisiche generali erano buone e le funzioni psichiche e sensoriali risultavano all'apparenza integre.

Avendo il giovane riportato un trauma alla mandibola, il medesimo venne sottoposto ad esame radiologico alla mascella destra, ma il relativo referto non mise in evidenza lesioni di natura traumatica.

Il Sanna, infine, dichiarò di non essere tossicodipendente.

Durante la notte tra l'11 e il 12 febbraio, avendo mostrato un comportamento agitato e aggressivo nei confronti dei compagni, il Sanna, previo controllo delle sue condizioni fisiche presso l'infermeria della sezione, venne spostato alla cella n. 12, occupata da 4 detenuti. Dopo il trasferimento da una cella all'altra il Sanna era stato visto dall'agente di turno sedere su di uno sgabello in atteggiamento pensieroso per tutto il resto della notte, senza dormire. Tali atteggiamenti non apparivano però così gravi o insoliti da far ragionevolmente prevedere, di lì a poche ore, un epilogo così tragico.

Verso le ore 7,25 del 12 febbraio, l'agente di custodia in servizio al piano, chiamato ad alta voce da uno dei detenuti occupanti la stanza n. 12, vi accorse insieme ad un collega e rinvenne il Sanna impiccato con una striscia di lenzuolo legata alle sbarre della finestra del bagno attiguo alla cella.

Subito il Sanna venne sostenuto e staccato dalla striscia che lo tratteneva e adagiato sul pavimento del corridoio. Erano stati chiamati nel frattempo il brigadiere in servizio, l'infermiere ed il medico di guardia; questi

ultimi immediatamente praticarono gli interventi di urgenza (respirazione bocca a bocca, massaggio cardiaco, ossigenoterapia).

Poichè detti interventi non sembrarono avere effetto, venne disposto dal medico l'immediato ricovero in ospedale, subito efffettuato con una macchina dell'amministrazione, presso il Santo Spirito, dove però il Sanna giunse cadavere.

Sul fatto è stata disposta lo stesso giorno inchiesta amministrativa, espletata a cura dell'ispettorato distrettuale di Roma.

Dalla relazione ispettiva è emerso che nell'episodio non sono riscontrabili responsabilità di ordine disciplinare o amministrativo da parte del personale civile e militare in servizio presso la casa circondariale di Regina Coeli.

La procura della Repubblica di Roma ha disposto, in data 13 febbraio 1986, perizia medico-legale sulla salma, provvedendo altresì ad esaminare numerosi testi relativamente alle circostanze dell'arresto ed al soggiorno in carcere del Sanna.

Sulla intera vicenda è tuttora in corso l'attività istruttoria dell'autorità giudiziaria, cui sono rimessi, allo stato, ogni accertamento e ogni valutazione.

La stessa procura della Repubblica ha comunque comunicato — in relazione ad uno dei quesiti posti dall'interrogante — che «il rapporto giudiziario in data 11 febbraio 1986, concernente l'arresto del Sanna, venne protocollato alle ore 9,45 del 12 febbraio 1986 dal servizio arrestati di questo ufficio deleghe; successivamente, cioè, al momento del decesso del suddetto giovane».

Quanto, infine, all'ultima parte dell'interrogazione, si rileva che il problema è all'attenzione di questa Amministrazione, impegnata da tempo ad assicurare, specialmente ai «soggetti più deboli», condizioni che consentano di salvaguardare le esigenze imposte dal rispetto della personalità, anche per chi venga tradotto in carcere.

Il Ministro di grazia e giustizia
MARTINAZZOLI

(17 giugno 1986)

FRANZA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere:

se risulta vero che a distanza di oltre sei anni i Ministri del tesoro e del lavoro, pur essendosi impegnati a farlo, non hanno dato alcun chiarimento in ordine all'applicabilità, o meno, dell'articolo 19 della legge n. 845 del 1978 (legge finanziaria) relativo ai fondi integrativi aziendali non gestiti per legge dall'INPS, contribuendo in tal modo a determinare, in molti casi, grave nocumento ai trattamenti pensionistici degli ex pubblici dipendenti;

se il Presidente del Consiglio è al corrente che tale atteggiamento dei suddetti Ministri ha determinato negli organi responsabili dell'INPS un grave stato di incertezza nell'interpretazione del suddetto articolo 19 della citata legge, invalidando il contenuto di una delibera adottata in precedenza dallo stesso Ente che aveva escluso l'applicabilità dell'articolo in questione ai fondi aziendali;

se è al corrente, inoltre, che il comportamento degli indicati Ministri ha indotto l'INPS ad emettere altra delibera in data 22 luglio 1983, n. 152, con la conseguenza di pesanti provvedimenti amministrativi che in taluni casi hanno visto operare notevoli tagli a titolo di recupero di somme che si dicono essere state percette indebitamente;

se non ritiene infine che sia indispensabile ed urgente, mercè il necessario chiarimento, giungere ad una corretta applicazione dell'articolo 19 suddetto ed al rispetto del sesto comma dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 671 del 1979, il quale dispone che soltanto dalla data di trasferimento all'INPS del fondo ex INAM (1 luglio 1981) le quote aggiuntive della scala mobile non devono essere più detratte dalla pensione integrativa del fondo aziendale, restando comunque non dovuto l'incremento dell'indennità integrativa speciale.

(4-01987)

(19 giugno 1985)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto facendo presente che la questione sollevata dall'onorevole interrogante ha trovato ormai definitiva soluzione con l'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, come modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 1986, n. 45, concernente «Fiscalizzazione degli oneri sociali, sgravi contributivi nel Mezzogiorno e interventi a favore di settori economici».

Detta norma, infatti, ha escluso l'applicazione dell'articolo 19 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, ai fondi integrativi aziendali per i quali, in attuazione di norme di legge o di regolamento, sia prevista la riduzione automatica dei trattamenti integrativi stessi in relazione all'attribuzione, sulla pensione dell'assicurazione generale obbligatoria, delle quote fisse di cui al terzo comma dell'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

Il Ministro del tesoro
GORIA

(12 giugno 1986)

GARIBALDI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso:

che con decreto rettorale del politecnico di Milano del 17 giugno 1977, pubblicato sul *Bollettino Ufficiale* del Ministero della pubblica istruzione 21-28 luglio 1977, n. 29/30, parte II, fu bandito concorso per un posto di «assistente universitario» di ruolo presso la cattedra di «Elementi costruttivi» della facoltà di architettura nello stesso politecnico e che la commissione giudicatrice fu nominata con decreto rettorale 4 ottobre 1978, n. 1765, e cioè circa un anno e mezzo dopo;

che partecipavano al concorso 45 aspiranti al posto e che la prova scritta, sostenuta da 30 concorrenti, ebbe luogo il 14 febbraio 1979;

che le prove orali ebbero luogo il 14 novembre 1980 ed il 4 dicembre 1980 e cioè quasi due anni dopo la prova scritta;

che all'inizio del 1983 il Ministero, con nota del 9 aprile 1983, n. 456, fece rilevare alcune illegittimità di procedura in riferimento all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, risultanti dal verbale per cui le prove scritte venivano annullate,

l'interrogante chiede di sapere:

se ritenga tollerabile che, per espletare un concorso universitario con meno di 50 concorrenti, dalla data del bando alla chiusura delle prove siano trascorsi tre anni e mezzo e che dalla trasmissione dei relativi verbali al Ministero al rilievo di quest'ultimo della irregolarità delle prove siano trascorsi oltre due anni;

se non ritenga di dover censurare — ove non lo abbia già fatto — i responsabili di tali inconcepibili lentezze e ritardi;

se non ritenga di dover porre termini tassativi ai commissari nominati alla bisogna e agli uffici ministeriali deputati alle verifiche di legge affinchè i candidati interessati possano avere un minimo di indicazioni utili alla programmazione della propria attività professionale.

(4-02336)

(19 novembre 1985)

RISPOSTA. — In merito alle preoccupazioni espresse con l'interrogazione in oggetto circa l'espletamento del concorso per un posto di assistente di ruolo presso la facoltà di architettura del Politecnico di Milano, il rettore di quell'ateneo ha precisato di avere più volte formalmente sollecitato la competente commissione esaminatrice a concludere i relativi lavori.

Al riguardo si deve, peraltro, far presente che gli atti del concorso in parola, pervenuti a questo Ministero in data 9 marzo 1983, non poterono conseguire la prescritta approvazione perchè inficiati da alcuni vizi formali.

Di tale circostanza fu tempestivamente informato il rettore, che conseguentemente dispose subito la nomina di una nuova commissione per la ripetizione delle prove.

Gli ulteriori ritardi sono da imputare prevalentemente, così come precisato dallo stesso rettore, sia alla prolungata malattia di un commissario d'esame — successivamente collocato in aspettativa per motivi di salute — sia ad un ricorso presentato al TAR della Lombardia avverso l'annullamento, per i suaccennati vizi, delle prove in precedenza espletate.

Premesso, infine, che tale ricorso non ha trovato accoglimento e che il suddetto commissario è stato sostituito con deliberazione adottata dal competente consiglio di facoltà in data 27 gennaio 1986, si aggiunge, sulla base di notizie recentemente assunte presso il Politecnico di Milano, che la conclusione delle operazioni del concorso in parola è prevista entro il mese di maggio o l'inizio del mese di giugno.

Il Ministro della pubblica istruzione
FALCUCCI

(4 giugno 1986)

GARIBALDI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se risponde al vero che una richiesta del comune di Trieste alla scuola materna di lingua slovena nella frazione del comune di Trieste di Trebiciano di ospitare temporaneamente i diciotto bambini della scuola materna di lingua italiana della frazione Banne — impossibilitati a frequentare la stessa scuola per lavori di ristrutturazione del relativo edificio — sia stata respinta e, nella affermativa, con quali motivazioni.

(4-02388)

(28 novembre 1985)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si fa presente che questo Ministero ha disposto l'invio di un ispettore per svolgere accertamenti, in merito alla questione del trasferimento della scuola materna con lingua d'insegnamento italiana di Banne.

L'ispettore preposto all'indagine, dopo aver illustrato, sotto il profilo della funzionalità dei locali e della distanza, la situazione di ciascuna delle due scuole suscettibili di essere scelte come sede provvisoria della scuola di Banne e dopo aver constatato che ogni soluzione presentava elementi negativi e positivi, ha comunicato che la sistemazione della scuola di Banne è stata da ultimo definita con il trasferimento della stessa alla scuola di Villa Carsia, frazione di Villa Opicina, dopo le vacanze natalizie.

Tale soluzione, secondo l'ispettore, è la migliore possibile sotto il profilo educativo-didattico e organizzativo.

Il Ministro della pubblica istruzione
FALCUCCI

(12 giugno 1986)

GHERBEZ, BATTELLO, GIACCHÈ, FLAMIGNI. — *Al Ministro della difesa.* — Premesso:

che nella caserma «Dardi» di Borgo Grotta Gigante (Trieste) il maresciallo Carmine De Crescenzo è morto schiacciato da un carro armato del tipo «Leopard», che stava riparando assieme ad alcuni militari di leva;

che nella caserma di Aviano (Pordenone) è morto, durante il turno di guardia, il giovane aviere Marco Job, colpito dal suo stesso fucile;

che tali episodi non sono gli unici che si sono succeduti negli ultimi anni a Trieste e nel Friuli-Venezia Giulia,

gli interroganti chiedono di conoscere:

a che punto sono le inchieste per l'accertamento delle cause che hanno provocato la morte dei due militari;

quali misure si intendono predisporre per prevenire altri analoghi episodi.

(4-01694)

(28 febbraio 1985)

RISPOSTA. — L'inchiesta sommaria esperita sull'incidente in cui perse la vita il maresciallo Carmine De Crescenzo ha accertato che il tragico evento, peraltro assolutamente involontario, è stato determinato dalla inefficienza (non evidenziata dalla strumentazione di bordo) del sistema frenante di un carro armato che ha schiacciato il maresciallo contro una parete dell'officina nella quale il mezzo era ricoverato.

Sul fatto è stato redatto rapporto all'autorità giudiziaria, che sta vagliando la posizione del lanciere Rocco Buttiglione, postosi alla guida del mezzo corazzato senza essere in possesso della prescritta abilitazione, e del sergente Antonio D'Amelio, che aveva impartito al militare il relativo ordine.

A carico del sottufficiale sono stati inoltre adottati provvedimenti disciplinari, per mancanze riferibili alla vicenda, ma non direttamente correlate con l'evento luttuoso.

Anche altro personale, riconosciuto responsabile, a vario titolo, di inosservanza di norme regolamentari, è stato perseguito disciplinarmente.

Il Ministro della difesa
SPADOLINI

(10 giugno 1986)

GIACCHÈ. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere:

se è a conoscenza del fatto che la Fincantieri sta procedendo alla vendita, tramite agenzie immobiliari, del patrimonio costituito da circa 50 case di abitazione di proprietà del cantiere di Muggiano, nel comune di La Spezia, con la conseguente prospettiva di espulsione dei residenti (in gran parte dipendenti o ex dipendenti del cantiere o loro familiari) in una situazione già particolarmente gravata da sfratti e difficoltà abitative;

quali sono le ragioni di tale decisione e, in particolare, i motivi per i quali si è ritenuto di poter procedere alla vendita senza previa informazione, anche ai fini di eventuale prelazione, degli inquilini, delle organizzazioni sindacali del cantiere e della stessa amministrazione comunale che pochi mesi prima aveva bandito pubblico concorso per l'acquisto di alloggi e comunque si trova costretta continuamente a intervenire per soccorrere le famiglie sfrattate;

quali iniziative ritiene di assumere con tempestività nei confronti della Fincantieri perchè ogni atto di compravendita venga sospeso verificando con inquilini, sindacati e comune la situazione creatasi e i provvedimenti da adottare per una soluzione consensuale del problema.

(4-02640)

(20 febbraio 1986)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione in oggetto, presentata con richiesta di risposta scritta al Senato della Repubblica, si comunica quanto segue sulla base di notizie fornite dall'IRI.

In esecuzione di delibera adottata dagli organi sociali competenti, la Fincantieri ha stipulato, in data 14 gennaio 1986, compromessi per la vendita a due privati di alcuni beni immobili di proprietà, situati in località Muggiano (La Spezia). Si tratta di 52 appartamenti occupati, di 3 appartamenti liberi e di 4 altri immobili diversi. Le relative trattative si sono svolte nell'ambito del mercato immobiliare locale, nell'arco di un lungo periodo di tempo e sulla base di valutazioni rilasciate da esperti del settore.

Tale cessione rientra nel quadro della politica generale aziendale del gruppo IRI, tendente alla dismissione di quella parte del patrimonio immobiliare non direttamente connessa con le esigenze produttive.

È stato comunque assicurato che la società ha avuto cura di inserire nei suddetti atti una clausola che comporta per gli acquirenti l'obbligo di offrire agli attuali inquilini la prelazione, a parità di condizioni economiche, in caso di rivendita degli appartamenti.

Al comune di La Spezia è stata inoltre dichiarata la disponibilità della Fincantieri ad esaminare la destinazione, a condizioni da definire, di tutto o parte del restante patrimonio immobiliare aziendale sito a Muggiano,

nel quale è incluso un ampio terreno già destinato a zona di edificabilità pubblica, che potrebbe soddisfare eventuali future necessità della popolazione locale.

Il Ministro delle partecipazioni statali
DARIDA

(18 giugno 1986)

GRADARI. — *Al Ministro della difesa.* — Premesso che le «Norme per la vita ed il servizio interno di caserma» escludono dai servizi non armati gli ufficiali e sottufficiali che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età e che l'esenzione va riferita ai servizi (di caserma ed ai comandi) della durata di 24 ore o che comportano la permanenza per l'intero arco notturno;

che presso il terzo stormo di Villafranca Veronese tale disposizione risulta ripetutamente violata come si evince dagli «ordini del giorno» e dagli «ordini mensili dei turni» che includono nominativi di ultracinquantenni ufficiali e sottufficiali,

l'interrogante chiede se non ritenga di dover pervenire a un sollecito accertamento.

(4-02228)

(22 ottobre 1985)

RISPOSTA. — In effetti, presso il 3° Stormo A.M., di stanza a Villafranca, per far fronte ad esigenze operative di carattere temporaneo ed eccezionale, nel periodo giugno — ottobre 1985, cinque ufficiali superiori, di età superiore ai 50 anni, vennero inseriti in turni particolari di ufficiale di servizio della durata di 24 ore.

Le competenti autorità escludono che ciò sia avvenuto anche nei riguardi di sottufficiali.

Superate le circostanze eccezionali che l'avevano determinata, la situazione risulta in atto normalizzata.

Il Ministro della difesa
SPADOLINI

(10 giugno 1986)

LOI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Premesso:

che la «Metallotecnica Sarda», già del gruppo Pianelli-Traversa, opera, nel polo industriale di Porto Vesme (Cagliari), in regime d'amministrazione straordinaria affidata ad un commissario governativo;

che la predetta Metallotecnica durante l'attività controllata ha modificato la propria caratteristica industriale divenendo, con risultati positivi, soggetto di ricerca, progettazione e produzione, abbandonando quella d'impresa a vocazione prevalentemente «manutentiva», collaterale agli insediamenti industriali del polo di Porto Vesme, rivelatasi fallimentare;

che il nuovo indirizzo aziendale ha permesso alla Metallotecnica Sarda d'inserire in alcuni circuiti di mercato internazionale il prodotto metalmeccanico interamente progettato e costruito negli stabilimenti di Porto Vesme;

che il «salto di qualità» aziendale è il risultato della capacità di ricerca di mercato, ideazione e progettazione dimostrata dallo *staff* dirigenziale, unita alla capacità realizzatrice della manodopera, impiegata nell'azienda, che ha saputo riqualificarsi specializzandosi;

che la predetta azienda è in condizioni, ormai, di allargare il suo inserimento in più vasti mercati avendo acquisito una consolidata credibilità, tale da consentire una stabilità per i lavoratori attualmente in servizio e, presumibilmente, da consentire un riassorbimento — seppure graduale — dei «cassintegrati»,

considerato:

che sono venuti a scadenza i termini dell'amministrazione straordinaria e pertanto, in base alle disposizioni vigenti, l'azienda deve cambiare gestione;

che di un prossimo cambio di gestione vi sarebbe stata la conferma da parte del commissario governativo durante un incontro a Torino con le organizzazioni sindacali;

che sembrerebbe pervenuta, agli organismi preposti, una sola offerta;

che l'offerente, stando a notizie per il momento ufficiose, opererebbe prevalentemente nel settore delle manutenzioni per i grandi complessi industriali insediati nel polo di Porto Vesme;

che il problema del cambio di gestione sarebbe stato affrontato dall'assemblea generale dei lavoratori la quale avrebbe espresso forti preoccupazioni sul futuro della fabbrica;

che le organizzazioni del Sulcis-Iglesiente chiederebbero in particolare: solidità finanziaria da parte di chi subentrerà alla Metallotecnica Sarda, un progetto di rilancio ed impegni precisi per il personale attualmente in attività e per quello che si trova in cassa integrazione,

tutto ciò premesso e considerato, l'interrogante chiede di sapere con la massima urgenza:

1) se risponde a verità che per l'acquisto della Metallotecnica Sarda sia pervenuta una sola offerta;

2) in che forma e attraverso quali canali d'informazione sia stata data pubblicità alla imminente scadenza del periodo di amministrazione straordinaria e conseguente apertura di quello relativo alla presentazione delle offerte;

3) se non ritiene, il Governo, di dover procedere prima della concessione del nulla osta ministeriale ad una attenta valutazione sull'opportunità di definire il passaggio di gestione solo in presenza di offerte plurime;

4) se non ritenga, il Governo, di dover evitare, nei limiti eventualmente concessi alla sua potestà d'intervento, il verificarsi di operazioni industriali che si potrebbero configurare nella creazione di monopoli settoriali;

5) se non ritiene, il Governo, di dover comunque richiedere, da parte del subentrante, una documentata solidità finanziaria, un dettagliato progetto di continuità e ulteriore rilancio aziendale sulle linee di produzione intraprese, un preciso impegno per la conservazione e la ulteriore acquisizione dei mercati, al fine di evitare una riconversione della fabbrica a semplice azienda addetta alle manutenzioni, con il rischio, quindi, di

disperdere un patrimonio tecnico ed operativo costruito anche con costi sociali non indifferenti.

(4-02179)

(25 settembre 1985)

RISPOSTA. — In relazione all'interrogazione in oggetto, si ritiene utile precisare preliminarmente che per il regime di amministrazione straordinaria non è prevista una scadenza; è soggetta, invece, a termini temporali l'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa che, per la società Metallotecnica Sarda, è stata prorogata di un anno, cioè sino al 1° agosto 1986.

La gestione dell'impresa da parte del commissario straordinario potrà proseguire pertanto fino a tale data ed eventualmente anche oltre, qualora si rendesse opportuno disporre una ulteriore proroga.

Si fa presente, infine, che per la cessione dell'azienda il commissario straordinario non ha stabilito alcun termine per la presentazione delle offerte, ma ha avviato semplici contatti per la trattativa privata. Per la ricerca di eventuali acquirenti il commissario stesso ha anche provveduto ad effettuare pubblicità sui giornali, senza peraltro ricevere sino ad ora offerte d'acquisto.

Pertanto, solo quando con la conclusione positiva di tale ricerca verrà presentata la formale istanza di autorizzazione (ex articolo 6-*bis* della legge 3 aprile 1979, n. 95), il Ministero dell'industria, quale autorità di vigilanza, potrà verificare la legittimità e la opportunità della cessione, anche sulla base della esistenza di adeguati requisiti imprenditoriali, finanziari ed occupazionali.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

(3 giugno 1986)

MASCIADRI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere le iniziative che il Governo intende prendere in attuazione della raccomandazione n. 1016, relativa alle condizioni di vita e di lavoro dei rifugiati e di coloro che chiedono asilo politico, approvata dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa il 26 settembre 1985, sulla base di una relazione della Commissione migrazione, rifugiati e demografia (*Doc.* 5380).

Nella raccomandazione in esame si chiede al Comitato dei ministri di istituire, in collaborazione con l'Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, un organismo permanente competente per i problemi dei rifugiati e in genere per i problemi derivati dalla emigrazione, in vista di stabilire una cooperazione diretta fra gli Stati membri per la ricerca e l'applicazione di soluzioni giuridiche e pratiche più adeguate sul piano europeo. Si invitano inoltre i Governi degli Stati membri ad armonizzare le procedure nazionali in materia, in vista dell'elaborazione di una Convenzione europea; ad applicare in maniera liberale il principio di asilo (sulla base della Dichiarazione sull'asilo territoriale del 1977), senza dimenticare le preacuzioni nei confronti del terrorismo; a dare seguito alle

raccomandazioni del Consiglio d'Europa a favore dei rifugiati; a ratificare, nel caso in cui non si sia già proceduto, l'Accordo europeo per il trasferimento di responsabilità nei confronti dei rifugiati; ad approvare un Accordo per la riduzione della durata delle procedure relative alla concessione dello statuto di rifugiato; ad interpretare in senso estensivo l'articolo 16 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo; ad elaborare una definizione comune sulla nozione di «paese di primo asilo» e a prendere misure concrete per lottare contro lo sfruttamento dei rifugiati e di coloro che chiedono asilo.

(4-02316)

(14 novembre 1985)

RISPOSTA. — È opportuno premettere che le raccomandazioni dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa sono dirette al Comitato dei Ministri del Consiglio stesso e pertanto spetta ad esso adottare determinazioni in attuazione della raccomandazione n. 1016, relativa alle condizioni di vita e di lavoro dei rifugiati e di coloro che chiedono asilo politico, approvata il 26 settembre 1985.

Per quanto lo riguarda, il Governo italiano è disponibile a partecipare alla predisposizione ed alla adozione di strumenti internazionali che favoriscano l'armonizzazione delle procedure dei criteri in materia di asilo. L'Italia ha infatti depositato presso il Consiglio d'Europa lo strumento di ratifica dell'accordo europeo per il trasferimento di responsabilità nei confronti dei rifugiati in data 8 novembre 1985. Il nostro paese partecipa attivamente allo speciale comitato del Consiglio d'Europa sui problemi dei rifugiati, presso il quale si trova in esame anche il problema della definizione del paese di primo asilo.

Inoltre il Governo italiano sta predisponendo un disegno di legge dal titolo «Norme per il riconoscimento dello status di rifugiato», con il quale intende dare attuazione alla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, disciplinando la procedura per l'accoglimento, il riconoscimento e l'assistenza dello straniero richiedente lo *status* di rifugiato, in vista del ritiro della cosiddetta «riserva geografica».

Il Governo italiano non mancherà di dare seguito alle raccomandazioni che il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa vorrà adottare in attuazione della raccomandazione n. 1016, conformemente a quanto è avvenuto in relazione a precedenti raccomandazioni del predetto comitato a favore dei rifugiati.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
FIORET

(12 giugno 1986)

MILANI Eliseo. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere le ragioni dell'improvviso trasferimento del maresciallo ordinario Antonio Cianca, già in forza (da tredici anni) presso la Compagnia trasmissioni «Trieste» di stanza a Bologna ed ora assegnato, con una procedura eccezionalmente rapida (la comunicazione del trasferimento all'interessato è datata 3 luglio 1985, con l'annuncio che il movimento sarà effettuato in data 4 luglio

1985!), al reparto comando e t. «Mameli» di stanza a Tauriano (Pordenone).

(4-02151)

(24 settembre 1985)

RISPOSTA. — Il trasferimento del maresciallo ordinario elettrogenista Antonio Cianca venne disposto per soddisfare prioritarie esigenze funzionali, nel quadro del migliore impiego del personale.

A far cadere la scelta sul nominato sottufficiale ha, fra l'altro, contribuito il fatto che il movimento non comportava per l'interessato — che è celibe — problemi connessi a carichi familiari.

Il Ministro della difesa
SPADOLINI

(10 giugno 1986)

MITROTTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso:

che dallo svolgimento della seconda tornata dei giudizi di idoneità per professore associato relativa al raggruppamento n. 6 (prima disciplina Diritto del lavoro), indetta con decreto ministeriale 26 aprile 1983, possono trarsi a carico del professor Bruno Veneziani, componente la commissione esaminatrice, pesanti addebiti motivati da valutazioni, dei candidati e della loro produzione scientifica, sperequate e tendenti a favorire il conseguimento della idoneità da parte dei propri assistenti;

che, attraverso tale «operazione», sono state altresì attuate le premesse per una successiva «occupazione», con allievi del professor Veneziani, anche della facoltà di economia e commercio dalla quale risultano ora esclusi (perchè dichiarati non idonei) i professori Federico e De Feo (da sempre estranei all'*entourage* del professor Veneziani);

che particolarmente significativo è il raffronto tra la copiosa e qualificata produzione scientifica del professor Federico (pubblicata su riviste specializzate) e quella (scarsissima e di *routine*) dei dottori Tommaso Germano e Maurizio Ricci, assistenti del professor Veneziani;

che la «coperta» della «insidacabilità dell'operato dei commissari» si dimostra troppo corta per coprire operazioni tanto evidenti;

che non può ritenersi giuridicamente legittima (per manifesta incompatibilità) la posizione del professor Veneziani nella veste di esaminatore dei «propri» assistenti;

che il giudizio nei confronti del professor Federico è stato negativo nonostante il riesame (anche nel merito) richiesto dal Consiglio universitario nazionale;

che tale giudizio risulta espresso a maggioranza in quanto non sono mancati motivati e lusinghieri apprezzamenti, da parte di uno dei tre commissari, in merito alla produzione scientifica che dimostra — è stato detto — «possesso di buona metodologia, di vivace intelligenza, di capacità di sistemazione dei problemi e che gli meritano il riconoscimento di idoneità»;

che i consigli di facoltà delle Università di Napoli e Bari (dove il professor Federico svolge rispettivamente, da 17 e 15 anni, l'ufficio di professore incaricato e stabilizzato e di assistente ordinario) hanno espresso un giudizio vivamente positivo sull'attività didattica e sulle funzioni svolte,

l'interrogante chiede di conoscere:

l'elenco dettagliato della produzione scientifica effettivamente presentata dai dottori Tommaso Germano e Maurizio Ricci, nonchè se esiste rispondenza di tali dati con quelli indicati dagli interessati per l'ammissione al giudizio di idoneità;

la percentuale dei candidati dichiarati idonei (tra quelli esaminati) desunta in rapporto alla loro funzione di «assistenti» dei componenti la commissione esaminatrice;

i provvedimenti che sollecitamente si intendano adottare al fine di promuovere una doverosa, formale verifica dell'accaduto ed il perseguimento, da parte dell'autorità giudiziaria, dei reati ipotizzabili, penalmente perseguibili.

(4-01996)

(20 giugno 1985)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione in oggetto con la quale si lamenta che, nello svolgimento del concorso relativo al raggruppamento n. 6 della seconda tornata dei giudizi di idoneità a professore universitario associato, sarebbero stati commessi favoritismi ed irregolarità.

Al riguardo, con specifico riferimento alla richiesta dell'onorevole interrogante, si precisa anzitutto che i candidati Tommaso Germano e Maurizio Ricci hanno presentato, in allegato alla domanda di partecipazione al concorso in parola, l'elenco delle pubblicazioni, che si acclude in copia.

Si ritiene, inoltre, opportuno osservare che questa Amministrazione non ha la possibilità di individuare i candidati dichiarati idonei che abbiano collaborato, quali assistenti ordinari, con componenti della commissione giudicatrice, dal momento che tale loro eventuale posizione non è accertabile dalla documentazione concorsuale presentata.

Si precisa, comunque, che su un totale di 62 candidati, dei quali 33 giudicati idonei, 26 rivestivano la qualifica di assistente ordinario.

In proposito, appare, peraltro, opportuno ricordare che la circostanza di aver collaborato, come assistenti ordinari, con membri delle commissioni non costituisce motivo, in base alla costante giurisprudenza, nè di astensione da parte dei commissari nè di ricusazione da parte dei candidati.

Non si può, d'altra parte, non rilevare che gli atti delle commissioni giudicatrici sono, com'è noto, insindacabili nel merito.

Per quanto concerne, infine, il presunto comportamento illecito che avrebbe tenuto il professor Bruno Veneziani, sarà la procura della Repubblica di Roma a valutare eventuali comportamenti penalmente apprezzabili.

Il Ministro della pubblica istruzione
FALCUCCI

(7 giugno 1986)

ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI DEL DOTTOR TOMMASO GERMANO

1. I licenziamenti individuali e la reintegrazione nel posto di lavoro in *Riv. Giur. Lav.* 1972, I, 500 e sgg.
2. Il diritto sindacale, in *Riv. Giur. Lav.* 1973, I, 251 e sgg.
3. L'accreditamento dei contributi figurativi a favore delle lavoratrici agricole giornaliere in stato di gestazione in *Riv. Giur. Lav.* 1975, III, 143 e sgg.
4. Osservazioni sul nuovo contratto per il personale dipendente da Imprese di Assicurazione, in *Riv. Giur. Lav.* 1976, I, 313.
5. Estratto del Commentario alla legge n. 300 del 1970, Giuffrè, articoli 17, 23, 24 e 30.
6. Politica sindacale e contenuti della contrattazione collettiva nelle aziende di credito e nelle imprese di assicurazione, estratto da AA. VV. La contrattazione collettiva in Italia, Cacucci, Bari 1978.
7. Statuto dei lavoratori e Banca d'Italia, fotocopie di dattiloscritto.
8. Azione sindacale e politica giudiziaria, intervento al Convegno di Palermo, 26-27 gennaio 1974.
9. Mansioni e qualifiche dei lavoratori: evoluzione e crisi dei criteri tradizionali, intervento al Convegno di Pisa 26-27 maggio 1973.
10. Il nuovo processo del lavoro, intervento al Convegno di Firenze, 2 febbraio 1974.
11. Riflessioni storico-sistematiche sulla riforma sanitaria, intervento al Convegno di Bari, 6 aprile 1979.
12. Commento al c.c.n.l. dei metalmeccanici, 1° maggio 1976.
13. La mobilità dei lavoratori e la disciplina del collocamento: azione sindacale e tutela dell'occupazione nel settore assicurativo. Atti del Convegno su «La mobilità dei lavoratori e la disciplina del collocamento. Il trasferimento di atleti tra Società sportive», Milano, Giuffrè, ppgg. 235 e sgg.
14. Il trasferimento di atleti tra Società sportive. Intervento al Convegno di Prato su «Le mobilità dei lavoratori e la disciplina del collocamento. Il trasferimento di atleti tra Società sportive», Milano, Giuffrè ppgg. 309 e sgg.
15. Nota ad ordinanza del pretore di Bari «Impresa familiare e diritto al mantenimento» in *Le Corti di Bari,* Lecce — Potenza 1983.
16. «C.I.G., lavori socialmente utili ed assicurazione contro gli infortuni sul lavoro» in Note e dibattiti di attualità in *Riv. Giur. Lav.* 1983.
17. «Solidarietà sociale e rapporto di lavoro». Edizione provvisoria — Cacucci, Bari 1983.

ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI DEL DOTTOR MAURIZIO RICCI

È autore delle seguenti pubblicazioni:

— Le forme di incentivazione del lavoro nella contrattazione aziendale (1968-1974), in *Riv. Giur. Lav.* 1975, I, pp. 665 sgg.

— (Insieme con G. Dioguardi), Edilizia e cooperazione nella realtà di domani, in *Impresa e società,* 1976, n. 4, pp. 11 sgg.

— Aspetti giuridici del diritto allo studio, in *Dir Lav.,* 1976, I, pp. 114 sgg.

— (In collaborazione con C. Lagala), i recenti rinnovi contrattuali e lo stato delle relazioni industriali, in *Riv. Giur. Lav.* 1976, I, pp. 609 sgg.
— Subalternità ed egemonia della classe operaia, in *Riv. Giur. Lav.* 1977, I, pp. 727 sgg.
— Recensione a B. Trentin, Da sfruttati a produttori, De Donato, Bari 1977, in *Politica ed economia,* 1977, n. 6, pp. 123 sgg.
— Industria chimica privata: sviluppo industriale, politica del sindacato ed evoluzione dei contenuti della contrattazione collettiva, in *Veneziani* (a cura di), la contrattazione collettiva in Italia 1945-1977, Bari, Cacucci, 1978, pp. 57 sgg.
— Disoccupazione giovanile e piani di intervento nell'esperienza di alcuni Paesi dell'Europa occidentali, in AA.VV., I giovani e il lavoro. Sindacati, movimento giovanile, istituzioni e legge 285, Bari, De Donato, 1978, pp. 215 sgg.
— Industria chimica privata: brevi note sullo sviluppo industriale e sull'evoluzione della contrattazione collettiva dal dopoguerra a oggi, in *Riv. Giur. Lav.* 1978, I, pp. 281 sgg.
— Commento all'articolo 10, in *Lo statuto dei lavoratori.* Commentario, diretto da G. Giugni, Milano, Giuffrè, 1979, pp. 126 sgg.
— Intervento al Convegno sull'inquadramento professionale, organizzato dall'Istituto C. Cattaneo di Bologna, in *Professionalità oltre le ideologie,* Roma, Cedis, 1980, pp. 66 sgg.
— Alcune osservazioni su sindacato e programmazione (1978-1979), in *Riv. Giur. Lav.* 1980, I, pp. 519 sgg.
— La democrazia industriale tra partecipazione e contrattazione, in *Riv. Giur. Lav.* 1980, I, pp. 573 sgg.
— «Intervento al Convegno «Innovazioni nella disciplina giuridica del mercato del lavoro» (Chianciano Terme, 21-22 aprile 1979), organizzato dall'A.I.D.L.A.SS., Milano, Giufffrè, 1980, pp. 73 sgg.
— Recensione a G. Couffignal, I Sindacati in Italia, Roma, Editori Riuniti, 1979, in *Riv. Giur. Lav.* 1980, I-II, pp. 159 sgg.
— Recensione a T. Treu, M. Roccella, G. Ferrari, Sindacalisti nelle istituzioni, Roma, Edizioni Lavoro, 1979, in *Giornale di Diritto del lavoro e di Relazioni industriali,* 1980, n. 6, pp. 363 sgg.
— In collaborazione con M.G. Garofalo, E. Triggiani, G. Veneto, Sindacato e autogestione nell'ordinamento costituzionale della Yugoslavia, in *Democrazia e Diritto,* 1980, n. 6, pp. 849-869.
— Collocamento e nuovi insediamenti industriali: il caso di Termoli, in *Giornale di Diritto del lavoro e di Relazioni industriali,* 1980, n. 8, pp. 643 sgg.
— Voci Accordi economici normativi, Cisl, Cisnal, Cottimo, Occupazione, Orario di lavoro, in *Grande Dizionario Enciclopedico,* Torino, UTET (in corso di stampa).
— Il rinnovo del contratto collettivo del petrolio privato: verso un nuovo modello di relazioni industriali? in *Riv. Giur. Lav.* 1981, I-II, pp. 367 sgg.
— Collocamento, esperimenti pilota, mobilità, cassa integrazione nel disegno di legge n. 1602: una riforma utile? in *Riv. Giur. Lav.* 1981, I-II, pp. 489 sgg.

— Movimento sindacale e gestione del mercato del lavoro: il caso del collocamento, in *Riv. Giur. Lav.* 1982, I-II, pp. 214 sgg.
— Il problema della mobilità nella contrattazione collettiva, in *La mobilità dei lavoratori e la disciplina del collocamento,* Atti dell'XI Congresso Centro studi di Diritto del lavoro (Prato, 9-11 ottobre 1981), Giuffrè, Milano, 1982, pp. 189 sgg.
— Le disposizioni in tema di collocamento ordinario (commento alle modifiche derivanti dall'accordo trilaterale del 22 gennaio 1983), in Contrattazione, 1983, n. 3, in corso di stampa.
— Modelli di relazioni industriali e intervento giudiziale nel conflitto industriale, Intervento al convegno «L'intervento del giudice nel conflitto industriale», organizzato dall'A.I.D.L.A.S.S., (Bologna, 8-9 aprile 1983), in *Atti del Convegno,* Giuffrè, Milano, (in corso di stampa).
— La struttura organizzativa del movimento sindacale, Cacucci, Bari, 1983.

NERI. — *Al Ministro dell'interno.* — Premesso che l'articolo 18 della legge 23 aprile 1976, n. 136, che prevede tra l'altro la facoltà per i comuni di autorizzare il personale, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario fino ad un massimo di n. 80 ore mensili, per il periodo intercorrente dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali al 30° giorno successivo alle consultazioni stesse;

ricordato che, nel rispetto di tale disposizione, l'amministrazione comunale di Belluno ha deliberato l'autorizzazione ad effettuare prestazioni straordinarie dal 1° aprile 1985 al 12 giugno 1985 per le elezioni regionali e provinciali del 12 maggio 1985 e dal 1° giugno 1985 in poi per il *referendum* del 9 giugno 1985 (prestazioni autorizzabili fino al 9 luglio 1985, 30° giorno successivo a quello della consultazione);

sottolineato che per il periodo dall'1 al 12 giugno 1985, in cui erano autorizzabili prestazioni straordinarie per ambedue le consultazioni, l'amministrazione comunale di Belluno ebbe cura di precisare che lo stesso dipendente non avrebbe potuto comunque cumulare più di 80 ore complessive al mese,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro sia a conoscenza del fatto che con nota del 4 giugno 1985 è stato comunicato dalla prefettura di Belluno all'amministrazione comunale del capoluogo che «per gli adempimenti connessi alle prossime consultazioni popolari è applicabile l'articolo 18 della legge 23 aprile 1976, n. 136, purchè l'ammontare complessivo dell'onere da sostenere per il lavoro straordinario relativo all'anno 1985 in conformità a quanto disposto dal penultimo comma dell'articolo 7 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), non superi la spesa complessiva sostenuta nel 1984».

Pertanto le amministrazioni sono state costrette a far fronte a due consultazioni popolari (amministrative e *referendum*) con le sole disponibilità — quanto a prestazioni straordinarie del personale — risultate necessarie per l'unica consultazione (elezioni europee) del 1984, e, in definitiva, ad assumere a proprio carico l'onere relativo ad una delle due consultazioni, pur trattandosi di servizio di interesse dello Stato.

Poichè per i servizi di propria competenza le amministrazioni comunali hanno già dovuto utilizzare gran parte delle disponibilità di prestazioni straordinarie consentite dal limite realizzato nel 1984 per servizi diversi da quello elettorale, non vi è alcuna possibilità che assumano a loro carico l'onere per il *referendum*, le cui prestazioni straordinarie oltretutto sono state rese, nella presunzione di assoluta legittimità, in gran parte prima del ricevimento della citata comunicazione prefettizia.

Appare pertanto necessario, ove quanto sopra risponda a verità, che venga esaminata la possibilità della assunzione a carico dello Stato dell'onere sopra indicato.

(4-02182)

(26 settembre 1985)

RISPOSTA. — Il penultimo comma dell'articolo 7 della legge finanziaria per l'anno 1985 disponeva, con formula di carattere generale, che, per il personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, dalle regioni, dagli enti locali, tutti gli emolumenti a qualsiasi titolo corrisposti, ad eccezione della sola tredicesima mensilità, dovessero essere erogati, nel 1985, in misura non superiore a quella corrisposta nel 1984.

La disposizione aveva portata generale ed intendeva raggiungere fini di contenimento di spesa.

Questo Ministero, in occasione delle elezioni amministrative del 12 maggio 1985, si pose il problema della applicabilità dell'articolo 18 della legge 23 aprile 1976, n. 136, che consente di autorizzare i dipendenti comunali ad effettuare lavoro straordinario entro il limite eccezionale di 80 ore mensili per le occorrenze elettorali, e vi diede positiva soluzione ritenendo che la disposizione straordinaria della legge finanziaria dovesse intendersi riferita, per gli enti locali, al complesso della spesa sostenibile.

Poichè nella spesa del 1984 era compreso anche l'onere straordinario per le elezioni del Parlamento europeo, si determinava per il 1985 un *plafond* di spesa sufficiente per il finanziamento del relativo onere.

Alla stregua di tali orientamenti, in data 17 maggio 1985, veniva emanata apposita circolare per disciplinare le spese da sostenere dagli enti locali a carico dei propri bilanci, trattandosi di elezioni amministrative.

Successivamente, con l'indizione del *referendum* sui punti della scala mobile, che importava a breve distanza di tempo la ripetizione delle procedure delle consultazioni popolari ed i conseguenti adempimenti dei comuni, si rendeva necessario emanare altre istruzioni sul lavoro straordinario dei dipendenti comunali, anche in considerazione del fatto che le spese per tali consultazioni sono da porre a carico dello Stato.

Con circolare del 1° giugno 1985, veniva confermato, tra l'altro, che il personale addetto ai servizi elettorali dei comuni poteva essere autorizzato, ai sensi dell'articolo 18 della legge 23 aprile 1978, n. 136, ad effettuare lavoro straordinario sino ad un massimo individuale di 80 ore mensili.

Tuttavia, l'ammontare complessivo che ciascun comune poteva sostenere per lavoro straordinario nell'anno 1985 non avrebbe potuto superare, ai sensi del citato articolo 7 della legge finanziaria, la spesa complessivamente liquidata, a tale titolo, per le varie esigenze, nell'anno 1984.

Di fronte, però, a difficoltà generalizzate, insorte per il contenimento dell'onere nel limite indicato, atteso anche che gli enti avevano già consumato le disponibilità esistenti, il problema veniva riesaminato, d'intesa col Ministero del tesoro.

Si è così giunti alla soluzione secondo cui le prestazioni straordinarie rese dai dipendenti degli enti locali in occasione delle consultazioni popolari del 1985 sono ammesse a rimborso da parte dello Stato purchè rese entro i limiti ed i criteri previsti dalla specifica norma derogatrice del citato articolo 18 della legge 23 aprile 1976, n. 136, e nell'ambito dei fondi assegnati.

In tal senso, sono state impartite direttive alle prefetture che hanno posto il problema.

Il Ministro dell'interno
SCALFARO

(20 giugno 1986)

PETRARA, DI CORATO, CONSOLI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Premesso:

che, nei giorni scorsi, la presidenza dell'EFIM ha formalizzato la propria volontà di privatizzare le aziende del gruppo OTB, tutte site a Bari, e precisamente di cedere le aziende della OTB Partecipazioni con le OTB Condizionamento al gruppo industriale Ercole Marelli, la SGT e la Fonderia Breda alla azienda bresciana Ideal Clima;

che l'operazione appare estremamente grave in quanto, mentre non si rendono note ufficialmente le condizioni della cessione in rapporto agli elementi finanziari, economici ed occupazionali, e soprattutto in rapporto a reali piani di sviluppo, da notizie di stampa, apparse su «Il sole 24 Ore», mai smentite, si ricava che la cessione comporterebbe un onere a carico dell'EFIM derivante dalle perdite rilevate dai bilanci, e una rinuncia — sempre da parte dell'EFIM — dei crediti ceduti ai compratori come dote finanziaria;

che la decisione, ove confermata nei termini su esposti, contribuirebbe ad aggravare la già precaria situazione dell'apparato industriale barese, dopo le nefaste scelte di disinvestimento operate dai grandi gruppi industriali, con la chiusura a Trigiano dello stabilimento Superga da parte di Pirelli, i licenziamenti presso la OM da parte della FIAT, lo smantellamento giorno dopo giorno dell'intera realtà produttiva dell'area industriale barese;

che le Partecipazioni statali tendono ad adeguarsi alle logiche ed alle politiche sbagliate delle imprese private, anzichè puntare a processi di riqualificazione strategica del proprio ruolo, allo scopo di rispondere adeguatamente alle sfide dell'innovazione, creare occupazione, allargare e irrobustire un apparato produttivo continuamente indebolito dalle scelte miopi di breve respiro del padronato italiano;

che, nonostante siano stati utilizzati fondi di dotazione forniti dalla comunità nazionale, non risulta che siano state interpellate e informate le istituzioni regionali e locali, presidi legittimi di tutela degli interessi pubblici e dei livelli produttivi ed occupazionali delle proprie realtà industriali,

gli interroganti chiedono di conoscere:

le valutazioni del Ministro in ordine agli orientamenti maturati dall'EFIM di privatizzare le aziende del gruppo OTB anche alla luce delle vantaggiose ipotesi di cessione in favore dei privati circolate sulla stampa;

le garanzie reali di mantenimento dei livelli produttivi e occupazionali offerte dalla scelta di privatizzazione delle aziende del gruppo OTB;

se non si ritiene urgente avviare un proficuo confronto con le istituzioni regionali e locali e le forze sociali sul ruolo che possono svolgere le Partecipazioni statali in Puglia, e in modo specifico nella provincia di Bari.

(4-02503)

(15 gennaio 1986)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue sulla base di notizie fornite dall'EFIM.

Al fine di realizzare un effettivo rilancio dell'attività produttiva e soprattutto per consentire una stabilità occupazionale, nel 1982 l'EFIM, considerati i risultati negativi della gestione della società OTB, Officine Termotecniche Breda, aveva dato l'avvio ad un programma che prevedeva la razionalizzazione dei settori fonderia di seconda fusione e condizionamento, attraverso la costituzione della società OTB Partecipazioni, controllante la S.G.T. s.p.a. (caldaie per riscaldamento, partecipata al 45 per cento dal gruppo Bellesi), la Fonderia Breda s.p.a. (partecipata al 2 per cento dallo stesso gruppo Bellesi) e le Officine Termotecniche Breda s.p.a. (condizionamento, partecipata al 100 per cento dall'EFIM).

Purtroppo il piano di ristrutturazione, così come sopra indicato, non ha dato i risultati attesi e il gruppo OTB ha continuato a produrre perdite che per il 1984 sono state di 14,1 miliardi di lire e per il 1985 saranno di 19,2 miliardi di lire.

Poichè le condizioni di gestione, di mercato e la situazione patrimoniale e finanziaria della società non consentivano di prevedere il pareggio entro un numero ragionevole di esercizi, tenuto peraltro conto della non strategicità delle produzioni, l'ente ha adottato la decisione di un intervento risolutivo che prevede l'avvio e la definizione delle condizioni per la dismissione del gruppo anzidetto.

È stato pertanto effettuato un lungo lavoro di contatti, valutazioni e negoziazioni al fine di individuare gli imprenditori che meglio avrebbero potuto garantire, succedendo all'EFIM, un rilancio effettivo delle aziende da alienare e ciò anche a garanzia dei livelli occupazionali.

Per quanto riguarda la OTB Partecipazioni e le Officine Termotecniche Breda, l'ente è stato autorizzato da questo Ministero a cederle al gruppo Ercole Marelli di Milano che potrà assicurare alle aziende medesime uno sviluppo reale in funzione delle sinergie che verranno prodotte nell'integrazione conseguente all'acquisto.

Per quanto riguarda la S.G.T. e la Fonderia Breda, l'acquisizione da parte del gruppo Bellesi della *tranche* di partecipazione EFIM consentirà alle società di realizzare programmi produttivi meglio coordinati con le attività omogenee del gruppo stesso. Infine è da precisare che negli atti di cessione è esplicitamente previsto l'impegno degli acquirenti al rispetto delle situazioni contrattuali ed occupazionali esistenti al momento della cessione.

Il Ministro delle partecipazioni statali
DARIDA

(6 maggio 1985)

PINTO Michele. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed al Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Premesso:

che vaste zone del Cilento, in provincia di Salerno, fondano la loro economia prevalentemente sulla produzione di olive e, quindi, di olio;

che la legge Merli, che disciplina la normativa sull'inquinamento idrico, pone a carico dei gestori di frantoi ed oleifici l'installazione di costosi, se pur necessari, sistemi di depurazione;

che la maggioranza dei frantoi predetti è a gestione artigianale o cooperativistica e che quasi tutti versano in gravi difficoltà economiche, anche a causa dell'estrema stagionalità della lavorazione;

che intanto, accanto alle difficoltà economiche e gestionali, sono iniziate, per i gestori dei frantoi in difetto, noie giudiziari per l'intervenuto esercizio dell'azione penale da parte dei pretori competenti;

che, in conseguenza, la mancata realizzazione di idonee strutture di depurazione mette in rischio la sopravvivenza di una serie di piccole strutture di trasformazione delle olive, con intuibile grave danno non solo per i gestori, ma anche per i produttori che finirebbero, per convenienza economica, con il rinunziare addirittura alla molitura delle olive stesse, con evidenti ripercussioni anche sul piano occupazionale;

che il quadro sopra descritto, se è riferito alla provincia di Salerno, non si discosta molto da quello di tutte le altre zone d'Italia produttrici di olio a mezzo di piccoli frantoi a gestione artigianale;

che, com'è ben noto, la legge 27 febbraio 1984, n. 18, di conversione del decreto-legge del 29 dicembre 1983, n. 747, ha prorogato per gli insediamenti produttivi — i cui scarichi vengono immessi in fognature comunali o consortili — al 31 dicembre 1984 il termine entro il quale dovrà provvedersi;

che è stata, inoltre, data facoltà alle amministrazioni regionali di prorogare al 31 dicembre 1984 anche il termine per tutti gli insediamenti produttivi per i quali, a livello comunale o consortile, siano stati predisposti progetti centralizzati di depurazione, già approvati o da approvarsi da parte delle regioni entro 120 giorni dalla data di conversione in legge del succitato decreto-legge n. 747;

che, pertanto, rimangono esclusi gli impianti che, pur essendo in teoria nelle condizioni di usufruire di sistemi centralizzati di depurazione a livello comunale o consortile, non possono in concreto utilizzarli non avendo gli enti interessati nè redatto nè presentato il progetto alla regione;

che le complesse normative disciplinanti gli scarichi di acque reflue degli insediamenti produttivi e le difficoltà ed i costi da sostenersi per la realizzazione delle conseguenti, necessarie opere, valgono anche nei confronti di altre attività di trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli tipici della provincia di Salerno e dell'intero Mezzogiorno, quali i caseifici e le latterie, le cantine, i conservifici, che pure svolgono la loro attività in zone economicamente svantaggiate;

che di recente la stampa ha riportato la notizia che in alcuni centri agricoli (ad esempio, la cooperativa agricola «Progresso sociale», in località Pozzo di Papa del Comune di Boville Ernica, nel frusinate) sarebbero stati positivamente sperimentati impianti di depurazione realizzati a cura della Cassa per il Mezzogiorno,

l'interrogante chiede di conoscere:

a) se non si ritenga di assumere tutte le tempestive, idonee iniziative atte ad assicurare che la proroga dei termini al 31 dicembre 1984 sia estesa anche agli impianti di trasformazione comunque funzionanti;

b) se, in tempo utile per l'inizio della prossima campagna olearia, non si ritenga di porre in essere, di concerto con le regioni e gli enti regionali di sviluppo in agricoltura, nelle zone economicamente svantaggiate, un programma di interventi atti a dotare i frantoi, gli oleifici e gli altri impianti produttivi sopra elencati di idonee attrezzature di depurazione, con prevalente sostegno economico della Cassa per il Mezzogiorno e delle regioni.

(4-00980)

(21 giugno 1984)

PINTO Michele. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Premesso:

che in data 21 giugno 1984 veniva presentata una interrogazione (4-00980) con la quale si sollecitavano urgenti misure per rispondere a problemi derivanti dall'applicazione della legge Merli per oleifici, frantoi, caseifici eccetera;

che l'interrogazione suddetta non ha ricevuto risposta e che nel frattempo la situazione si è andata aggravando anche per la mancata attuazione delle misure e delle iniziative che pur erano state sollecitate,

l'interrogante chiede di conoscere quali urgenti iniziative si intenda porre in essere per risolvere i problemi sollevati.

(4-02237)

(22 ottobre 1985)

RISPOSTA. (*) — Si risponde anche a nome del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e del Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

L'applicazione della legge Merli (legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) anche agli scarichi costituiti dalle acque reflue dei frantoi oleari, pone diversi problemi sia ai gestori degli impianti sia agli organi dell'Amministrazione dello Stato preposti all'applicazione delle direttive vigenti in materia.

Infatti, come risulta dalle misure adottate, sia pure in via provvisoria, dai competenti organi regionali, i sistemi per lo smaltimento delle acque di vegetazione, prodotte dai frantoi oleari, si possono così sintetizzare:

1) smaltimento in fognatura pubblica;
2) smaltimento nel suolo adibito ad uso agricolo;
3) trattamento in impianti di depurazione.

Il primo ed il terzo sistema presuppongono, da parte delle amministrazioni interessate o dei privati gestori, l'adozione di complesse apparecchiature di depurazione che, pur essendo molto onerosa, causa gli elevati costi dei macchinari, potrebbe essere facilmente sopportata specialmente dai piccoli frantoi, con sistemi di depurazione consortile, che le regioni inte-

(*) Testo, sempre identico, dato dal Governo, in risposta alle due interrogazioni sopra riportate

ressate possono prevedere nell'ambito dei rispettivi piani di risanamento delle acque, ai sensi della citata legge n. 319 del 1976.

Il secondo sistema — smaltimento nel suolo adibito ad uso agricolo — è consentito a precise condizioni (superficie del terreno sufficientemente estesa, caratteristiche chimico-fisiche del terreno, disponibilità di un bacino di stoccaggio, sufficiente livello della falda freatica) ed evitando di effettuare lo spandimento stesso in presenza di colture erbacee in atto o a distanza insufficiente dai centri abitati e dai bacini idrici.

Recenti studi effettuati da istituti di ricerca ed universitari dimostrano che questo metodo non risulta inquinante per le colture agrarie o per il terreno, ma anzi fornisce un apporto di elementi fertilizzanti pari, se non superiore, a quello ottenuto con la somministrazione diretta di concimi minerali.

Risulta inoltre che il terreno trattato con dette acque presenta una notevole attività metabolizzante, degradando in 2 mesi circa quasi l'80 per cento del carico organico.

Poichè il problema è tutt'ora allo studio degli istituti sperimentali, si ritiene che in futuro si potranno attuare più economiche soluzioni in alternativa agli impinati di depurazione.

Per quanto riguarda la situazione attuale si propone di disporre agevolazioni finanziarie pubbliche per l'impianto delle attrezzature di depurazione, specie per quanto riguarda i frantoi a carattere artigianale.

Il Ministro senza portafoglio per l'ecologia
ZANONE

(17 giugno 1986)

POLLASTRELLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Nei giorni 3 e 4 gennaio 1986 si sono svolte a Viterbo le prove scritte del concorso a 378 posti di segretario amministrativo della qualifica funzionale sesta dell'amministrazione civile dell'interno (*Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 7 dicembre 1985).

La prima prova scritta, come prescrive l'articolo 5 del bando di concorso (*Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 2 luglio 1985), è costituita da un tema di cultura generale su problemi e aspetti della società contemporanea; la seconda prova scritta verte su elementi di diritto costituzionale e/o amministrativo.

Il 3 gennaio viene dettata la traccia del primo tema che recita così: «L'articolo 5 della Costituzione afferma che la Repubblica è una e indivisibile con l'indicazione di determinati limiti: il candidato ne evidenzi l'esistenza ed esponga le proprie riflessioni». A richiesta dei candidati, se la suddetta prova deve considerarsi come prova di cultura generale, come prescrive il bando, o di diritto, alcuni funzionari addetti al controllo della prova (tra i quali il vice prefetto, dottor Santo) garantiscono che trattasi di prova di cultura generale, sia perchè prima prova, sia perchè «la Costituzione fa parte del bagaglio culturale del cittadino». I candidati pertanto si regolano di conseguenza svolgendo il tema come cultura generale.

Il 4 gennaio viene dettata la traccia della seconda prova che così recita: «Nella società contemporanea si evidenziano aspetti negativi quali lo

sbandamento di idee e la sovversione di leggi e di valori...»; è evidente che è questo il tema di cultura generale, essendo stato invertito, non si sa come e perchè, l'ordine delle prove scritte. Tutti i candidati protestano a ragione e chiedono di far rilevare a verbale questa loro protesta.

L'interrogante chiede di sapere se il Ministro è a conoscenza di quanto è accaduto nell'espletamento delle due prove scritte e se, a causa del danno subìto dai candidati di Viterbo che risulteranno svantaggiati rispetto a quelli di altre sedi ove le prove non sono state invertite, non si ritene di far ripetere le suddette prove e, se del caso, di annullare il concorso contestato.

(4-02540)

(28 gennaio 1986)

RISPOSTA. — Il numero complessivo delle domande di partecipazione al concorso pubblico a 378 posti di segretario amministrativo dell'amministrazione civile dell'Interno ha raggiunto l'elevatissima consistenza di oltre 140.000 unità.

A causa di questa straordinaria circostanza, si è reso assolutamente necessario decentrare le operazioni relative alle prove scritte in 91 sedi di esami, dislocate, nella quasi totalità, in altrettanti capoluoghi di provincia.

Per quanto concerne in particolare la rilevata inversione — rispetto a quanto stabilito dall'articolo 5 del bando di concorso — della sequenza cronologica delle prove, si ritiene opportuno precisare che la norma richiamata, alla luce di una corretta interpretazione, si limita a determinare il numero, la natura e le materie che formano oggetto delle prove d'esame, di talchè è da escludere che essa miri specificamente allo scopo di predeterminare l'ordine di espletamento delle prove scritte di concorso.

Conseguentemente, nel caso di specie, la commissione giudicatrice, seguendo una prassi consolidatasi nel tempo e facendo legittimo uso dell'ampia discrezionalità riconosciuta alle commissioni d'esame dei pubblici concorsi per tutto quanto attiene alle modalità di svolgimento e alle procedure concorsuali, ha provveduto autonomamente e secondo il proprio apprezzamento a fissare l'ordine da seguire per lo svolgimento delle prove scritte. Tale ordine cronologico è stato osservato in ciascuna sede d'esame.

Con riferimento, poi, a quanto rilevato dall'onorevole interrogante circa i suggerimenti, asseritamente forniti dai funzionari presenti e fatti propri dai candidati, sulla natura da attribuire alla prova scritta del 3 gennaio, si fa rilevare come possa essersi verificato che i concorrenti abbiano travisato una qualche espressione formulata dal personale addetto al controllo delle operazioni concorsuali, il cui punto di vista era e rimane in ogni caso irrilevante ai fini dell'espletamento della prova. D'altronde ciascun candidato, anche solo affidandosi a criteri di comune e intuitiva interpretazione del testo proposto, avrebbe ben dovuto arguire trattarsi nella specie di una prova di diritto e non già di cultura generale.

Il Ministro dell'interno
SCALFARO

(17 giugno 1986)

RIGGIO. — *Ai Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso che da più mesi il personale della Banca d'Italia è in agitazione e che con le varie forme di sciopero viene danneggiato il sistema dei pagamenti, con gravi ripercussioni sui cittadini, sugli operatori, sulle aziende e sulle imprese, l'interrogante chiede di conoscere quale sia l'azione che il Governo intenda espletare per una rapida soluzione della vertenza.

(4-02545)

(29 gennaio 1986)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, facendo presente che la Banca d'Italia, interpellata al riguardo, ha riferito che le agitazioni che hanno interessato il personale dell'Istituto per il rinnovo del contratto 1985-1987 hanno avuto termine il 24 gennaio 1986.

La trattativa, concernente il trattamento normativo ed economico del personale nonchè l'assetto delle relazioni sindacali nell'Istituto, si è conclusa il 1° aprile 1986 con il raggiungimento di intese di massima con le organizzazioni sindacali (ad eccezione della FISAC-CGIL) su un'ipotesi di accordo. La sottoscrizione di tali intese è stata peraltro subordinata, da talune organizzazioni sindacali, all'esito favorevole del *referendum* indetto tra il personale della Banca d'Italia.

Il Ministro del tesoro
GORIA

(12 giugno 1986)

RIGGIO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se è a conoscenza del grave disagio cui sono sottoposti gli assistiti dalle USL che, per pagare il *ticket* sulle visite specialistiche e sulle analisi praticate nei centri sanitari, sono costretti a recarsi presso gli uffici postali per il relativo pagamento sui conti correnti.

Tutto ciò provoca un immenso disagio, soprattutto per gli anziani, che debbono andare alla ricerca degli uffici postali, spesso lontani dai centri di assistenza delle USL.

L'interrogante chiede pertanto di sapere se non ritiene il Ministro di volere adottare un provvedimento inteso a far pagare il *ticket* presso le stesse USL, istituendo un ufficio cassa.

(4-02546)

(29 gennaio 1986)

RISPOSTA. — Fin dall'introduzione — articolo 12 della legge n. 181 del 1982 — della quota di partecipazione alla spesa (*ticket*) sulle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio (il *ticket* sulle prestazioni farmaceutiche è riscosso presso le farmacie), il Ministero della sanità si è posto il problema di ridurre, per quanto possibile, i disagi degli utenti.

Infatti, non potendosi, peraltro, prescindere dalla situazione organizzativa delle singole USL, la circolare ministeriale dell'8 maggio 1982 — applicativa della citata legge n. 181 del 1982 — prevedeva solo in via alternati-

va la possibilità di pagamento delle quote di partecipazione presso gli sportelli postali e bancari.

Ciò premesso, è da tener presente che, attesa la rilevanza del problema sotto l'aspetto dei rapporti tra i cittadini e le strutture sanitarie, il piano sanitario nazionale, facendosi carico del problema, contempla, nell'ambito di uno specifico programma denominato «Sanità amica per la riconquista del consenso dei cittadini», la riscossione diretta delle quote di partecipazione «presso il presidio di effettuazione delle prestazioni»; ciò appunto per evitare all'utente di dover ricorrere ad altre amministrazioni (come le poste o le banche) per assolvere a tale incombenza.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità
CAVIGLIASSO

(19 maggio 1986)

RUFFINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici e al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Premesso:

che la regione Liguria, con nota n. 104642/5769 del 3 ottobre 1985, ha chiesto al Ministro dei lavori pubblici di chiarire la portata applicativa del generico divieto contenuto nel terzo comma dell'articolo 26 della legge n. 47 del 1985;

che il sindaco della città di Rapallo, con nota del 7 febbraio 1986, ha sollecitato un intervento chiarificatore;

che la questione interessa tutti i comuni il cui territorio è vincolato in gran parte come bellezza di insieme;

tenuto conto:

che la legge n. 1497 del 1939 sottopone a vincolo ambientale due distinte categorie di beni immobili e precisamente i beni immobili singolarmente individuati (articolo 1, punti 1 e 2) e le cosiddette bellezze di insieme (articolo 1, punti 3 e 4);

che dalla dizione letterale dell'articolo 26 sembra prevalere il criterio che il divieto di applicazione del regime delle opere interne, stabilito nel terzo comma dell'articolo 26 della legge n. 47 del 1985, vada riferito e limitato alla categoria delle bellezze individuali e dei beni immobili singolarmente individuati,

l'interrogante chiede di conoscere con l'urgenza che il caso richiede la portata applicativa della norma contenuta nel terzo comma dell'articolo 26 della legge n. 47 del 1985 e la posizione che sul punto intendono assumere i Ministeri competenti.

(4-02659)

(26 febbraio 1986)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione in oggetto anche per conto del Ministro per i beni culturali e ambientali e si comunica quanto segue.

L'articolo 26 della legge n. 47 del 1985 stabilisce che le disposizioni contenute nello stesso articolo, riguardanti le opere interne, non si applicazioni nel caso di immobili vincolati ai sensi delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497.

Nessun problema interpretativo sorge, al riguardo, per ciò che concerne la legge n. 1089 del 1939, relativa a immobili aventi interesse artistico o

storico e come tali vincolati, ai quali la normativa prevista per le opere interne non può essere applicata.

Quando, invece, si tratti di immobili ricadenti in zone assoggettate a vincolo posto a protezione di bellezze naturali sulla base della legge n. 1497 del 1939, possono presentarsi due ipotesi. La prima è quella di singoli edifici, ricadenti in zone vincolate; in tal caso per le opere da realizzare all'interno di essi sussiste soltanto l'obbligo della relazione al comune a firma di un professionista, secondo il disposto dell'articolo 26. La seconda ipotesi riguarda interventi nell'ambito di impianti e complessi, quali gli stabilimenti industriali, gli aeroporti, eccetera ai quali, nella generalità dei casi, si applica la disposizione dell'articolo 26. Quando, invece, la zona sia soggetta a vincolo, a protezione di bellezze naturali, la disposizione menzionata non si applica per gli interventi da eseguire entro il perimetro dell'impianto e all'esterno dei manufatti, ma solo all'interno di questi.

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

(16 giugno 1986)

SALVATO. — *Al Ministro dell'interno.* — Premesso:

che la realizzazione del mercato ortofrutticolo nel comune di Sorrento, una megastruttura di circa dodicimila metri cubi, solleva numerose preoccupazioni perchè sembrano profilarsi grossi rischi di speculazione;

che i cittadini pongono interrogativi sui modi stessi con cui la concessione è stata rilasciata,

l'interrogante chiede di sapere se si intende aprire un'inchiesta.

(4-02432)

(9 dicembre 1985)

RISPOSTA. — Il mercato ortofrutticolo di Sorrento è previsto nel piano particolareggiato di zona F, comparto San Renato, approvato dal presidente della giunta regionale, con decreto n. 46699 del 14 giugno 1982.

A seguito dell'approvazione del piano, venne presentata un'istanza, in data 19 settembre 1983, al comune di Sorrento, intesa ad ottenere la concessione edilizia per la realizzazione della struttura.

Il progetto fu esaminato dalla commissione edilizia del comune che espresse parere favorevole.

In data 26 ottobre 1984, l'amministrazione comunale rilasciava la concessione edilizia per la realizzazione del mercato.

Attualmente, i lavori sono quasi ultimati e il progetto di variante in corso d'opera, presentato il 29 settembre scorso, è all'esame della competente commissione consiliare.

Dalle indagini esperite non sono emersi illeciti.

Se l'interrogante ha più precisi dati che consentano ulteriori interventi, l'amministrazione li attuerà.

Il Ministro dell'interno
SCALFARO

(20 giugno 1986)

TEDESCO TATÒ, PASQUINI, RASIMELLI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Considerata la rilevanza sociale che assume lo stabilimento Confezioni Lanerossi di Terontola, nel comune di Cortona (Arezzo), in quanto si tratta dell'unico impianto industriale nella zona del Cortonese e del Trasimeno e che occupi maestranze in netta prevalenza femminile;

visto che, pur permanendo una situazione aziendale che desta serie preoccupazioni, si è verificata nell'ultimo anno una consistente ripresa della produzione e del mercato;

nel richiamarsi agli impegni più volte assunti dal gruppo Lanerossi per il futuro dello stabilimento;

visto il nuovo assetto societario che si sta determinando nel gruppo, gli interroganti chiedono di conoscere con urgenza:

a che punto sia la definizione del piano di risanamento della fabbrica;

quando il Ministero e il gruppo Lanerossi intendano incontrarsi in merito, e in vista delle necessarie decisioni, con le rappresentanze sindacali e le amministrazioni comunali interessate, per fare il punto sulle prospettive dell'azienda.

(3-01124)

(28 novembre 1985)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione in oggetto, inizialmente presentata come interrogazione a risposta orale 3-01124, si comunica quanto segue sulla base di notizie fornite dall'ENI.

A conclusione di una serie di incontri, in data 17 marzo 1986 è stato raggiunto, con le organizzazioni sindacali, regionali e territoriali, un accordo sulla definizione delle problematiche relative allo stabilimento di Terontola della società Confezioni di Filottrano.

In tale sede le parti hanno convenuto di dare pratica applicazione alle iniziative che l'AGENI ha definito con il gruppo Cantarelli, imprenditore del settore confezioni operante nel comprensorio amiatino, cui fanno capo le società Confar e Center Fashion.

In particolare l'AGENI ha concordato con la Center Fashion una iniziativa, consistente nella produzione di capi di abbigliamento, che verrà localizzata in Terontola, nell'attuale stabile di proprietà della società confenzioni di Filottrano ed occuperà 120 lavoratori del suddetto stabilimento.

La Center Fashion rileverà lo stabilimento di Terontola con annesse tutte le strutture mobili ed immobili esistenti nel complesso, nonchè i marchi e la licenza di commercio per l'esercizio dello spaccio aziendale.

Inoltre l'AGENI ha definito con la Confar un programma di sviluppo produttivo della stessa, che comporterà per gli stabilimenti di Rigutino e Castiglion Fiorentino un inserimento di altri 40 lavoratori provenienti dal suddetto stabilimento di Terontola.

Per i restanti lavoratori (circa 30 unità) l'azienda cercherà, anche tramite l'AGENI, idonee soluzioni.

Il Ministro delle partecipazioni statali
DARIDA

(18 giugno 1986)